



Data di pubblicazione: 12/10/2018

Nome allegato: 2017.10.29 Contratto.pdf

CIG: 61956056FB

Nome procedura: *Affidamento in concessione del Servizio di ristorazione presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS, in Roma.*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

CENTRALE ACQUISTI

CONTRATTO

Procedura ristretta di carattere comunitario, ai sensi degli artt. 55, 6° comma, e 30 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all'affidamento in concessione del «*Servizio di ristorazione presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS, in Roma*»

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

ART. 1 (DEFINIZIONI)	6
ART. 2 (VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI)	10
PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	11
ART. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO)	11
ART. 4 (DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO)	14
ART. 5 (IMPORTO DEL CONTRATTO)	16
ART. 6 (LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE)	18
ART. 7 (MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE)	19
ART. 8 (NORME GENERALI SU SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA)	21
ART. 9 (NORME GENERALI SUI LAVORI)	22
ART. 10 (NORME GENERALI SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE)	24
ART. 11 (NORME GENERALI SUL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA)	25
ART. 12 (NORME GENERALI SULL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE)	26
ART. 13 (RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, GARANZIA FIDEIUSSORIA E POLIZZE ASSICURATIVE)	26
PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	30
ART. 14 (CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO)	30
ART. 15 (REDAZIONE, VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO) ..	31
ART. 16 (MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO)	32
ART. 17 (UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI)	32
ART. 18 (DIRETTORE DEI LAVORI)	33
ART. 19 (DIRETTORI OPERATIVI)	33
ART. 20 (ISPETTORI DI CANTIERE)	33
ART. 21 (COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE)	34
ART. 22 (FUNZIONI DI VIGILANZA)	34
PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI	35
ART. 23 (CONSEGNA DEI LAVORI)	35
ART. 24 (PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA)	36
ART. 25 (RITARDO NELLA CONSEGNA DEI LAVORI)	37
ART. 26 (SOSPENSIONE TOTALE E PARZIALE DEI LAVORI)	38
ART. 27 (SOSPENSIONI ILLEGITTIME)	40
ART. 28 (RIPRESA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI)	41
ART. 29 (DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AFFIDATARIO)	41
ART. 30 (VARIANTI IN CORSO D’OPERA)	42
ART. 31 (DIMINUZIONI DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUZIONE PROPOSTE DALL’AFFIDATARIO)	43
ART. 32 (CONTESTAZIONI TRA ISTITUTO E AFFIDATARIO)	44
ART. 33 (CONTABILITÀ DEI LAVORI)	45
ART. 34 (RISERVE DELL’AFFIDATARIO)	48
ART. 35 (STATI DI AVANZAMENTO LAVORI)	50
ART. 36 (CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI)	50
ART. 37 (CONTO FINALE DEI LAVORI E RECLAMI DELL’AFFIDATARIO)	50
ART. 38 (ATTIVITÀ DI COLLAUDO)	51
ART. 39 (NOMINA DELL’ORGANO DI COLLAUDO E TERMINI PER L’ESPERIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ)	52
ART. 40 (PROCESSO VERBALE DI VISITA)	52
ART. 41 (ONERI DELL’AFFIDATARIO NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO)	53

ART. 42 (EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO)	53
PARTE IV – DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE, DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA E ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	55
ART. 43 (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)	55
ART. 44 (AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	55
ART. 45 (VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE)	56
ART. 46 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	56
ART. 47 (SOSPENSIONI ILLEGITTIME)	59
ART. 48 (CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI)	59
ART. 49 (DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AFFIDATARIO)	59
ART. 50 (VARIANTI INTRODOTTE DALL’ISTITUTO)	60
ART. 51 (VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI)	61
PARTE V – PAGAMENTI, PENALI, RISOLUZIONI	63
ART. 52 (CORRISPETTIVI- SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA)	63
ART. 53 (CORRISPETTIVI - LAVORI)	64
ART. 54 (CORRISPETTIVI - SERVIZI DI RISTORAZIONE E DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA)	65
ART. 55 (MODALITÀ DI PAGAMENTO E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CANONE) 66	
ART. 56 (REVISIONE DEI PREZZI)	69
ART. 57 (PENALI)	70
ART. 58 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E PER DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE)	74
ART. 59 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO)	74
ART. 60 (CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE)	74
PARTE VI – VARIE	76
ART. 61 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO)	76
ART. 62 (RECESSO)	78
ART. 63 (NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI)	79
ART. 64 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)	79
ART. 65 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE ALLA PRESENTE CONCESSIONE E IN QUELLI DELLA FILIERA) 81	
ART. 66 (LAVORO E SICUREZZA)	81
ART. 67 (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’AFFIDATARIO O DEL SUBAPPALTATORE, E RITENUTA A GARANZIA DEI RELATIVI OBBLIGHI)	84
ART. 68 (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL’AFFIDATARIO O DEL SUBAPPALTATORE)	85
ART. 69 (RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO)	85
ART. 70 (SPESE)	86
ART. 71 (FORO COMPETENTE)	87
ART. 72 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI)	87
ART. 73 (VARIE)	88

CONTRATTO

per l'affidamento in concessione del «Servizio di ristorazione presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS, in Roma»

C.I.G.: 61956056FB – CUP: F86G15001360005

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita, n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. Vincenzo Caridi, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 15 maggio 1964, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(di seguito, anche, «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

CIR FOOD s.c. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464110352), con sede legale in Reggio Emilia, alla via Nobel n. 19, C.A.P. 42124, nella persona del Dott. Stefano Scheriani, nato a Legnano (MI) il 8 dicembre 1970, nella sua qualità di Procuratore speciale, mandataria del RTI CIR FOOD s.c. - TECTON Soc. Coop, costituito in data 25 ottobre 2017;

(indicato anche nel prosieguo come «**Concessionario**» o «**Affidatario**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13°, del D.Lgs. 163/06.

Premesso che

a) a mezzo di Determina n. RS30/096/2015 del 27 marzo 2015, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha avviato una procedura

ristretta ai sensi dell'art. 55, 6° comma, del d.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. ii. (di seguito il "Codice"), governata dal criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e volta all'affidamento in concessione del «*Servizio di ristorazione presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS, in Roma*» (da qui in poi, complessivamente, il «**Servizio**» o la «**Concessione**»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, nel Disciplinare di Gara, nella Lettera di Invito e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b)** il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione Europea in data 27 marzo 2015, pubblicato sulla G.U.C.E. in data 1 aprile 2015, sulla G.U.R.I. n. 40 del 3 aprile 2015, sul sito internet www.inps.it in data 30 marzo 2015, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data 7 aprile 2015 e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale Il Sole 24 Ore e Il Messaggero, rispettivamente in data 9 aprile 2015 e in data 10 aprile 2015, nonché sui due ulteriori quotidiani, Il Giornale – ed. Lazio e Il Messaggero – ed. Roma, rispettivamente in data 9 aprile 2015 e 10 aprile 2015, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7°, del "Codice";
- c)** gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.inps.it;
- d)** a mezzo di Determina n. RS30/312/2017 del 28 luglio 2017, adottata dal Direttore Centrale Acquisti e Appalti, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione definitiva del Contratto in favore del Concessionario, quale soggetto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e)** l'Appaltatore ha dichiarato ed asseverato, in corso di procedura, il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento, sui quali l'Istituto ha avviato le verifiche d'ufficio, al cui positivo esito è risolutivamente subordinata l'efficacia del presente contratto;
- f)** l'Istituto ha avviato le verifiche d'ufficio sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti sulla capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, al cui positivo esito è risolutivamente subordinata l'efficacia del presente contratto;

- g)** l'Affidatario si impegna a presentare, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice e art. 123 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. ii. (di seguito, il "Regolamento"), conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento, non immediatamente disponibile a causa dei tempi tecnici connessi al relativo rilascio. Il mancato adempimento a tale impegno comporterà la risoluzione del contratto;
- h)** ai sensi dell'art. 6, comma 3°, lettera c) del Regolamento, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell'aggiudicatario, mediante l'acquisizione del relativo D.U.R.C.;
- 1. l'Affidatario, ai sensi dell'art. 269, comma 4°, del Regolamento, si impegna a produrre, entro dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, la dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'UE, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell'affidamento ed autorizza la sostituzione dell'Affidatario.
- i)** è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all'art. 11, comma 10°, del Codice;
- j)** l'efficacia del presente contratto è, in ogni caso, risolutivamente subordinata agli esiti del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, su ricorso numero di registro generale 6635 del 2017 presentato dal RTI Gestione Servizi Integrati s.r.l. – COGECOM s.r.l. – Arch. Cordelli;
- k)** le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- **«Affidatario»** o **«Aggiudicatario»** o **«Concessionario»**: il soggetto cui è affidato il Servizio (come di seguito definito);
- **«Amministrazione Aggiudicatrice»** o **«Ente Concedente»** o **«Stazione Appaltante»** o **«Istituto»**: l'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Servizio (come di seguito definito) all'Affidatario;
- **«Attività di Manutenzione»**: le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del Concessionario, necessarie a mantenere le opere in perfetto stato di funzionalità e a ricostituirne o aggiungerne ulteriori porzioni;
- **«Bando di Gara»**: il documento che riassume le caratteristiche essenziali della Procedura (come di seguito definita), elaborato dall'Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del Codice, e divulgato con le formalità di cui al successivo art. 66;
- **«Capitolato Tecnico»**: il documento, allegato sub A al presente Contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale sono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione dovranno possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
- **«Certificato di Collaudo Provvisorio»**: il documento, emesso dall'Organo di Collaudo (come di seguito definito), che espone le verifiche effettuate durante le visite di collaudo, agli effetti di legge;
- **«Certificato di Collaudo Definitivo»**: il documento con il quale si intende approvato il Certificato di Collaudo Provvisorio;
- **«Codice»**: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. ii. recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*», e ss.mm.ii.;
- **«Collaudo»**: attività volta a verificare e certificare che i Lavori ed il Servizio siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto e ai documenti contrattuali;
- **«Concessione»** o **«Servizio»**: complessivamente intesa, la prestazione del «*Servizio di ristorazione presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS, in Roma*», oggetto della presente procedura, fondata e regolata dall'art. 30 del Codice e delle altre disposizioni applicabili o richiamate dalla presente *lex specialis*;

- **«Consegna dei Lavori»:** l'attività materiale di immissione dell'Affidatario nei Lavori oggetto del presente atto, agli effetti di legge e di Contratto;
- **«Contabilità dei Lavori»:** l'insieme degli atti di contabilità relativo ai Lavori, quale formalizzazione valida ai fini della redazione degli stati di avanzamento dei lavori, e di ogni altra operazione necessaria ai fini dell'effettuazione dei pagamenti all'Affidatario;
- **«Conto Finale»:** il documento che il Direttore dei Lavori, con l'eventuale supporto di verifica dell'Organo di Alta Vigilanza (come di seguito definito), sarà tenuto a redigere al fine di rappresentare al R.U.P. (come di seguito definito) lo Stato Finale dei Lavori;
- **«Contratto»:** il presente documento negoziale ed i relativi allegati, che riassumono e compendiano gli obblighi ed i diritti che intercorrono reciprocamente tra Amministrazione Aggiudicatrice e Concessionario;
- **«Direttore dei Lavori»:** l'esponente del Concessionario che è investito delle funzioni di direzione dei Lavori;
- **«Direttore dell'Esecuzione»:** l'esponente dell'Amministrazione Aggiudicatrice attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte del Concessionario. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del Contratto, e, in generale, la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- **«Disciplinare di Gara»:** il documento volto ad integrare il Bando di Gara ed a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali della Concessione;
- **«Filiera delle imprese»:** i contratti di subappalto, come definiti dall'articolo 118, comma 11°, del Codice, nonché ogni eventuale subcontracto funzionale all'esecuzione del Servizio;
- **«Giornali dei Lavori»:** i documenti, presenti presso lo stabile interessato dai Lavori, sui quali annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, e tutte le ulteriori caratteristiche del singolo cantiere;
- **«Lavori»:** i lavori di ristrutturazione edile e impiantistica e di allestimento dei locali interni destinati all'espletamento del Servizio di Ristorazione presso la sede di via Ciro il Grande 21;

- **«Lettera di invito»:** la nota con cui la Stazione Appaltante invita tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, e che siano risultati in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, a presentare le proprie offerte, definendone le relative modalità e termini;
- **«Libretti delle Misure dei Lavori e delle Provviste»:** i documenti, presenti presso lo stabile in cui saranno eseguiti i Lavori, contenenti la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste relative allo stabile, ed in ogni altro elemento indicato all'art. 183 del Regolamento;
- **«Offerta»:** complessivamente intesa, l'insieme della documentazione amministrativa, tecnica (da qui in poi, in via particolare, **«Offerta Tecnica»**) ed economica (da qui in poi, in via particolare, **«Offerta Economica»**) che l'Aggiudicatario ha sottoposto alla Stazione Appaltante ai fini dell'aggiudicazione, all'esito della ricezione della Lettera di Invito;
- **«Organo di Alta Vigilanza»:** gli esponenti del Coordinamento Generale Tecnico Edilizio dell'INPS, che coadiuvano il R.U.P. (come di seguito definito) nelle attività di vigilanza sulle opere edili ed impiantistiche;
- **«Organo di Collaudo»:** il soggetto, monocratico ovvero collegiale, individuato dalla Stazione Appaltante, deputato all'attività di **Collaudo** ai sensi del presente Contratto;
- **«Posta Elettronica Certificata (PEC)»:** il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, conformemente alle disposizioni di cui al d.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss. mm. ii. (nel seguito indicato anche come "CAD"), al d.P.R. n. 68/2005 e ss. mm. ii. ed alle successive ulteriori norme di attuazione;
- **«Procedura»:** la presente procedura di gara;
- **«Registro di Contabilità»:** il documento, redatto dal Direttore dei Lavori mediante il quale la Stazione Appaltante – tramite il R.U.P. – provvede a liquidare i singoli S.A.L.;
- **«Regolamento»:** il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss. mm. ii., contenente il *«Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"»,* e ss.mm.ii.;

- «**Responsabile del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente dell'Istituto cui sono attribuite le funzioni di vigilanza sul Contratto, e gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Servizio di Distribuzione Automatica**»: il servizio di somministrazione di *snack* e bevande mediante installazione e manutenzione di apposite macchine termoregolate, presso alcuni plessi della Direzione Generale dell'INPS, per un totale di almeno n. 74 distributori automatici;
- «**Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura**»: la progettazione esecutiva delle opere, degli impianti, e dell'allestimento dei locali adibiti al Servizio di Ristorazione presso la sede di via Ciro il Grande 21, da eseguirsi all'esito del deposito della progettazione definitiva in sede di Offerta, nonché la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- «**Servizio di Ristorazione**»: la gestione economico-funzionale del servizio di Ristorazione, da prestarsi ad uso esclusivo del personale dell'Istituto, dei collaboratori e dei frequentatori a vario titolo regolarmente autorizzati ad accedere ai locali della Direzione Generale dell'INPS, costituito da servizio di tavola calda e tavola fredda, bar-caffetteria, pasti veicolati e servizi "a richiesta" (servizio buvette e allestimento sale riunioni, servizio ai piani, *catering* interno nonché fornitura pasti per l'asilo nido aziendale);
- «**Stato Avanzamento Lavori**» o «**S.A.L.**»: il documento che attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare l'importo che la Stazione Appaltante sarà tenuta a pagare all'Affidatario per lo svolgimento delle proprie prestazioni;
- «**Ufficio di Cantiere**»: il luogo in cui viene conservata copia della documentazione contabile e sono svolte tutte le necessarie attività amministrativo-contabili;
- «**Verifica di conformità**»: attività volta a verificare la regolare esecuzione di tutti i Servizi oggetto di affidamento, in conformità all'Offerta Tecnica ed al Contratto.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

All. A - Capitolato Tecnico e relativi allegati

All. B – Offerta Tecnica

All. C – Offerta Economica

All. D – Progetto Preliminare

All. E – Progetto Esecutivo approvato

All. F – Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Lettera di Invito e relativi allegati minori di procedura

All. G - Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03

2. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. Il Servizio si compone delle seguenti prestazioni:
- a) Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura**, consistenti nella progettazione esecutiva dei locali e degli impianti tecnologici adibiti al Servizio di Ristorazione per la sede di Via Ciro il Grande n. 21, previa presentazione del proprio **progetto definitivo** in sede di Offerta, da redigersi sulla base del progetto preliminare stilato dalla Stazione Appaltante e posto a base di gara, nonché nella **Direzione dei Lavori** e nel **Coordinamento della Sicurezza** in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE);
 - b) Lavori**, consistenti nella **ristrutturazione** e nell'**allestimento dei locali** interni destinati all'espletamento del Servizio di Ristorazione per la sede di Via Ciro il Grande n. 21, sulla base della progettazione preliminare posta a base di procedura, e sulla scorta dei progetti definitivo ed esecutivo di cui alla precedente lettera a);
 - c) Servizio di Ristorazione**, da prestare ad uso esclusivo del personale dell'Istituto, dei collaboratori e dei frequentatori a vario titolo regolarmente autorizzati ad accedere ai locali della Direzione Generale dell'INPS, nella specie costituito da:
 - servizio di tavola calda (con centro interno di cottura) e tavola fredda, bar-caffetteria, oltre ad eventuali servizi opzionali a richiesta come individuati nel Capitolato Tecnico, per la sede di **Via Ciro il Grande n. 21**;

- servizio di tavola calda (con centro interno di cottura) e tavola fredda, bar-caffetteria, oltre ad eventuali servizi opzionali a richiesta come individuati nel Capitolato Tecnico, per la sede di **Viale Aldo Ballarin n. 42**;
- servizio di bar-caffetteria e di pasti veicolati, presso la sede di **Largo J.M. Escrivà de Balaguer**;

d) Servizio di Distribuzione Automatica, da eseguirsi previa collocazione di almeno n.74 distributori automatici multifunzione di bevande calde/fredde e snack, presso le sedi dell'Istituto di seguito indicate nel presente Contratto;

e) Attività di Manutenzione, ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici affidati, costituite da:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici adibiti al Servizio di Ristorazione e dei relativi macchinari ed attrezzature di allestimento presso la sede di Via Ciro il Grande n. 21;
- manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnologici adibiti al Servizio di Ristorazione e dei relativi macchinari ed attrezzature di allestimento presenti presso le sedi di Viale Aldo Ballarin n. 42 e di Largo J.M. Escrivà de Balaguer.

2. I Servizi di Progettazione riguardano in particolare:

	Categoria	Destinazione funzionale	Id. Opere	Descrizione	Grado di complessità	Importo complessivo (risultante dall'applicazione, agli importi complessivi a base di gara relativi alla progettazione, del ribasso offerto per il contributo complessivo della Stazione Appaltante)
1	Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	0,95	€ 90.816,81
2	Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria -	0,85	€ 45.358,00

				Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico		
3	Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	Impianti elettrici in genere, Impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	€ 70.075,82
IMPORTI TOTALI (IVA esclusa)						€ 206.250,62

3. I Lavori hanno ad oggetto le seguenti categorie e classifiche:

TABELLA CATEGORIE D'OPERA										
	Lavorazione	Cat. ex DPR 207/2010		Costi di sicurezza	Importo lavori esclusi costi di sicurezza (risultante dall'applicazione agli importi dei lavori a base di gara, del ribasso offerto per il contributo complessivo della Stazione Appaltante)	Importo lavori compresi costi di sicurezza	Qualificazione e obbligatoria (SI/NO)	Categoria prevalente o scorporabile	Percentuale massima subappaltabile	Percent. categoria
1	Opere edili, costi e oneri di sicurezza	OG1	II			€ 461.100,96	Si	Scorporabile	100%	49,37 %
	<i>Opere edili</i>				€ 453.093,32					48,52 %

	Costi sicurezza per interferenze (non ribassabili)			€ 2.450,00						0,26%
	Costi di sicurezza per apprestamenti (non ribassabili)			€ 3.637,04						0,39%
	Oneri di sicurezza generali (ribassabili)				€ 1.920,60					0,20%
2	Opere da impiantistica elettrica e termoidraulica	OG11	II			€ 472.761,51	Si	Prevalente	30%	50,63 %
	Opere da impiantistica elettrica				€ 258.108,27					27,64 %
	Opere da impiantistica termoidraulica				€ 214.653,24					22,99 %
Importo complessivo dei Lavori					€ 933.862,47					

4. Le caratteristiche tecniche del **Servizio** e le ulteriori disposizioni negoziali intercorrenti tra le Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico allegato al presente **Contratto** e nei relativi allegati.

Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto)

1. I Servizi oggetto di affidamento avranno la seguente durata:

a) i Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura avranno la seguente durata, così ripartita:

- la progettazione esecutiva e il Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) dovranno essere ultimati entro **60 (sessanta)** giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall'ordine di servizio di cui all'art. 168, comma 2°, del Regolamento. Successivamente, la Stazione Appaltante provvederà ad approvare il progetto esecutivo entro **30 (trenta)** giorni lavorativi decorrenti dalla data della sua consegna ai sensi dell'art. 168 del Regolamento;

- la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) decorreranno dalla data di stipulazione del contratto e avranno durata sino all'avvenuto collaudo dei Lavori;
- b)** i Lavori di ristrutturazione edile, impiantistica e di allestimento dei locali interni destinati all'espletamento del Servizio di Ristorazione per la sede di Via Ciro il Grande n. 21 avranno durata pari a **9 (nove)** mesi solari consecutivi a decorrere dall'approvazione del progetto esecutivo di cui alla lettera precedente;
- c)** il Servizio di Ristorazione e le Attività di Manutenzione avranno la seguente durata, così ripartita:
- per la sede di Via Ciro il Grande 21, **4 (quattro)** anni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del Servizio, che sarà formalizzato all'esito del collaudo provvisorio dei Lavori di ristrutturazione e allestimento dei locali. La conclusione anticipata dei lavori di ristrutturazione e dell'allestimento dei locali, come da offerta migliorativa rispetto alla base di gara, comporterà un aumento della durata del Servizio di Ristorazione e delle Attività di Manutenzione fissando, comunque, il termine finale a quello relativo alla sede di Viale Aldo Ballarin n. 42 appresso indicato;
 - per le sedi di Viale Aldo Ballarin n. 42 e di Largo J.M. Escrivà de Balaguer, **5 (cinque)** anni, naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del Contratto;
 - il Servizio di Distribuzione Automatica avrà la durata di **5 (cinque)** anni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto e comunque, con termine finale allineato a quello relativo alla sede di Viale Aldo Ballarin n. 42.
2. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 23, comma 1.
3. Si ribadisce che la scadenza della gestione di Via Ciro il Grande n. 21 sarà comunque allineata alla scadenza contrattuale della medesima gestione presso le altre sedi anche nei casi di mancato rispetto delle tempistiche per la conclusione dei Lavori, con anticipo o ritardo nell'avvio del Servizio di Ristorazione.
4. I Distributori Automatici dovranno in ogni caso essere installati entro e non oltre **14 (quattordici)** giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.
5. L'Istituto si riserva di dare avvio all'esecuzione, di tutte o talune parti di cui si costituisce il Contratto, in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Codice, sotto riserva di legge e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 153, commi 1 e 4, del Regolamento.

6. Sarà facoltà dell'Istituto, alla scadenza del Contratto, eventualmente anche a seguito dell'attivazione dell'opzione di cui al successivo art. 5, comma 7°, e nelle more dell'individuazione del nuovo Concessionario, provvedere a proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Concessionario, agli stessi patti e condizioni del contratto originariamente stipulato e comunque per un massimo di **12 (dodici)** mesi.

Art. 5 (Importo del Contratto)

1. Il valore del presente Contratto è complessivamente e presuntivamente valutato in € 21.654.028,14 (ventunomilioneisecentocinquantaquattromilazeroventottovirgolaquattordici), IVA esclusa, a ricomprendere sia gli emolumenti corrisposti dalla Stazione Appaltante come risultanti dal ribasso presentato dall'Affidatario in sede di offerta, sia il valore della gestione economico-funzionale dei Servizi in concessione.

2. In particolare:

2.1) il contributo della Stazione Appaltante per progettazione e realizzazione dei Lavori, è pari a € 1.140.113,10 (unmilionecentoquarantamilacentotredicivirgoladiecì), IVA esclusa, di cui:

- 1)** € 6.087,04 (seimilaottantasettevirgolazeroquattro), IVA esclusa, a titolo di oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza e per apprestamenti, non soggetti a ribasso;
- 2)** € 206.250,62 (duecentoseimiladuecenttocinquantavirgolasessantadue), IVA esclusa, per i Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura;
- 3)** € 927.775,43 (novecentoventisettemilasettecentosettantacinquevirgolaquarantatre), IVA esclusa, per i Lavori.

Gli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono stati determinati mediante applicazione dei singoli ribassi offerti per il contributo complessivo della Stazione Appaltante ai rispettivi importi a base di gara.

2.2) il risultato economico della gestione è pari a € 21.654.028,14 (ventunomilioneisecentocinquantaquattromilazeroventottovirgolaquattordici, da intendersi quale flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per il Servizio di Ristorazione e il Servizio di Distribuzione Automatica presuntivo e non esaustivo, posto a carico e rischio esclusivo del Concessionario.

Con riferimento ai Servizi di Ristorazione e di Distribuzione Automatica, il corrispettivo in favore del Concessionario è costituito unicamente dal diritto di gestire economicamente e funzionalmente i medesimi, applicando all'utenza i prezzi risultanti dall'Offerta Economica presentata in gara, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati, e, in particolare, con applicazione:

- dei prezzi di cui al listino ufficiale AssoBar e degli altri prezzi dei prodotti da bar indicati all'art. 9.3 del Capitolato Tecnico, ribassati del 20% (venti per cento);
 - dei prezzi delle configurazioni di menù giornaliero indicati all'art. 9.4 del Capitolato Tecnico, ribassati del 2,51% (duevirgolacinquantuno per cento);
 - dei prezzi previsti per i servizi "a richiesta" indicati all'art. 9.5 del Capitolato Tecnico, ribassati del 2% (due per cento);
3. Nei corrispettivi sopra indicati, ivi compreso il contributo della Stazione Appaltante, si intendono ricomprese tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati. Non sono previsti ulteriori oneri remunerativi a carico dell'Istituto. Le prestazioni non indicate ai commi precedenti si intendono ad esclusivo carico del Concessionario.
 4. L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto agli importi sopra indicati.
 5. L'Aggiudicatario, in particolare, non potrà vantare in alcun caso compensi in assenza di attivazione dei servizi c.d. "a richiesta".
 6. Il Concessionario dovrà corrispondere all'Istituto un canone mensile per l'occupazione e l'uso di tutti i locali destinati all'attività di bar e punto ristoro e relativi spazi annessi, pari ad € 4.400,00 (quattromilaquattrocento), IVA esclusa, risultante dall'importo posto a base di gara incrementato della somma corrispondente al rialzo offerto.
 7. L'Istituto si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare i Servizi di Ristorazione, di Distribuzione Automatica e le Attività di Manutenzione per un periodo triennale, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, di cui al presente Contratto, fino ad un massimo di € 6.946.519,87 (seimilioninovecentoquarantaseimilacinquecentodiciannovevirgolaottantasette), IVA esclusa.
 8. In via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, l'Istituto si riserva altresì di ampliare il Servizio di Ristorazione e le Attività di Manutenzione ordinaria

e, se dal caso, Straordinaria, per eventuali ulteriori fabbisogni dell'Istituto legati alla necessità di erogare i suddetti servizi anche presso altre sedi, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino ad un massimo di € 1.173.947,71 (unmilione centosettantatremilanovecento quarantasettevirgolasettantuno), IVA esclusa.

9. Le opzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto, con utilizzo anche progressivo e distribuito in più atti aggiuntivi. L'Aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto ad attuare le suddette opzioni su richiesta della Stazione Appaltante.
10. Le prestazioni oggetto di procedura potranno subire una variazione, in aumento od in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ovvero degli artt. 161, comma 12, 162, comma 1, e 311, comma 4, del Regolamento.
11. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii. (di seguito, indicato anche come "TUSL") e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza, non ribassabili, per l'eliminazione dei rischi di interferenza della presente Concessione sono pari a € 6.087,04 (Euro seimilaottantasettevirgolazeroquattro).

Art. 6 (Luogo di esecuzione della Concessione)

1. L'esecuzione dei Lavori avrà luogo presso la Direzione Generale INPS, sita in via Ciro il Grande n. 21, Roma, nei locali e negli spazi indicati nel progetto preliminare e nel progetto definitivo.
2. Il Servizio di Ristorazione dovrà essere svolto presso le sedi dell'Istituto site in:
 - Via Ciro il Grande n. 21;
 - Viale Aldo Ballarin n. 42;
 - Largo J.M. Escrivà de Balaguer.
3. Il Servizio di Distribuzione Automatica dovrà essere svolto presso le sedi dell'Istituto site in:
 - Via Ciro il Grande n. 21;
 - Viale Civiltà del Lavoro n. 46;
 - Via Franz Listz n. 34;
 - Via Frederich Chopin n. 35;

- Viale Aldo Ballarin n. 42;
 - Largo Josè Maria Escrivà de Balaguer n. 11;
 - Via Cesare Beccaria n. 29;
 - Via Fortunato Depero, n. 52;
 - Piazza Colonna n. 366 - Sede di Palazzo Wedekind.
4. Il Concessionario prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere prestate con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell'ubicazione delle sedi, uffici e strutture della Stazione Appaltante.
 5. Il personale del Concessionario dovrà accedere alle strutture della Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le medesime. Sarà onere del Concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
 6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione delle prestazioni da svolgersi presso gli uffici dell'Istituto, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici medesimi.
 7. Il Concessionario prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. Il Concessionario dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.

Art. 7 (Modalità generali di esecuzione della Concessione)

1. Il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico e dal presente Contratto, e delle prescrizioni normative vigenti in materia.
2. Il Concessionario garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste a regola d'arte, nel rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle prassi commerciali. Analogamente dovrà garantire il mantenimento dei requisiti, di ordine generale e speciale, di qualificazione ed esecuzione.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti facenti parte integrante del presente Contratto. Il Concessionario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse a tal fine necessaria, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. Per tutta la vigenza contrattuale il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto il numero di telefono 06/72651591 , il numero di fax 06/72651593 e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata roma@cert.cir-food.it per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
7. Il Concessionario si impegna altresì a:
 - a)** predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
 - b)** predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c)** osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d)** comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, qualora abbiano incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e)** dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

8. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Concessionario acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
9. Il Concessionario prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere prestato con continuità, assumendo esclusiva responsabilità dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso della durata contrattuale, e manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
10. L'Affidatario dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi e delle risorse umane necessarie per la diligente esecuzione del Contratto che si rendano necessarie, o semplicemente opportune, rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico.
11. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato Tecnico.

Art. 8 (Norme generali su Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura)

1. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 33 e ss. del Regolamento e dovrà essere comprensivo della documentazione ivi descritta. Il progetto esecutivo non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo come formalizzato nell'Offerta Tecnica, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 168 del Regolamento.
2. Prima dell'inizio dei Lavori, il progetto esecutivo redatto dall'Affidatario sarà oggetto di verifica ex art. 112 comma 2 del Codice e di approvazione ai sensi del precedente art. 53, comma 5, del medesimo Codice, secondo le disposizioni dell'art.45 e ss. del Regolamento.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Codice, i Lavori potranno iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento.
4. La progettazione dovrà essere espletata dal/i professionista/i già nominativamente indicato/i dall'Affidatario in sede di offerta.
5. Per tutte le altre disposizioni riguardanti l'esecuzione dei Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura si rimanda a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.

Art. 9 (Norme generali sui Lavori)

1. I Lavori dovranno essere effettuati interamente "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice. I Lavori comprendono, anche se non espressamente indicate, tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a rendere il lavoro completamente compiuto ed a regola d'arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in progetto, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.
2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente agli impianti tecnologici oggetto dei Lavori, l'Affidatario dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL etc..
3. Tutti i Lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, con i materiali indicati nell'Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico e secondo le prescrizioni fornite, di volta in volta, dall'Organo di Alta Vigilanza, nei termini e alle condizioni stabiliti dal R.U.P. nei relativi Ordini di Servizio.
4. L'Affidatario è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi propri dell'impresa ai sensi del TUSL e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo art. 66. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che l'Organo di Alta Vigilanza e il R.U.P. intenderanno impartire durante l'esecuzione del Contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, fatte salve le tassative deroghe di legge.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Regolamento, l'Affidatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di Offerta e ogni altra circostanza che interessi i Lavori.

7. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, il Concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei Lavori, un programma esecutivo dettagliato, nel quale vengano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei Lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
8. L'Affidatario dovrà provvedere all'accantonamento di materiali, per la successiva manutenzione del fabbricato, nella misura e con le modalità concordate con l'Organo di Alta Vigilanza.
9. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri atti contrattuali, sono a carico dell'Affidatario:
 - l'approntamento di tutti i mezzi e le opere provvisori che il R.U.P., l'Organo di Alta Vigilanza, il Direttore dei Lavori o l'Affidatario stesso ritengano idonei e necessari a garantire l'incolumità delle persone presenti nello stabile e al fine di evitare rallentamenti alle attività lavorative in corso;
 - la pulizia generale dei locali, e la custodia di tutte le opere fino alla loro definitiva consegna all'Istituto (all'atto della compilazione del verbale di ultimazione dei Lavori, dovranno pertanto risultare perfettamente puliti e lucidi pavimenti e rivestimenti di ogni tipo, soffitti, pareti, vetri, etc.);
 - la custodia e guardiania del cantiere e dei materiali in esso presenti;
 - la sostituzione e/o la riparazione degli oggetti sottratti e/o danneggiati fino alla avvenuta ultimazione dei Lavori;
 - le prove, le esperienze ed i saggi che verranno, nel corso dell'esecuzione dei Lavori, ordinati dal R.U.P., dall'Organo di Alta Vigilanza o dall'Organo di Collaudo al fine di controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati e/o da impiegarsi nei Lavori;
 - l'obbligo di consentire il passaggio ed il libero accesso al cantiere da parte del personale di altre Imprese che eseguono lavori per conto dell'Istituto;
 - l'obbligo di effettuare un congruo numero di fotografie relative all'*ante operam* (almeno n. 12 foto) e allo stato dei lavori prima di ogni stato di avanzamento (almeno n. 12 per ogni SAL), nonché in relazione a tutte le opere che non saranno più visibili al completamento dei Lavori;

- la realizzazione di disegni esecutivi di quanto realizzato, sia dal punto di vista edile che impiantistico, da produrre in n. 6 copie a fine Lavori, su supporto cartaceo e digitale (*files* in formato .dwg).
10. L'Affidatario è tenuto a richiedere tutti i permessi necessari, prima della realizzazione dei Lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (consorzi, privati, enti locali e territoriali, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai Lavori in esecuzione), interessati direttamente o indirettamente ai Lavori, ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di rispettiva competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
11. Più in generale, l'Affidatario è tenuto a:
- a) presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni previsti nel cantiere, con la loro ubicazione all'interno dell'area dell'intervento richiesto;
 - b) disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con la marchiatura prevista dalle normative vigenti in materia;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Organo di Alta Vigilanza e dal R.U.P.;
 - d) consentire all'Istituto di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
 - e) collaborare nelle attività di collaudo prescritte agli artt. 38 e ss., secondo le prescrizioni di legge;
 - f) osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore Operativo presente presso il cantiere, di cui al successivo art. 19.
12. Per tutte le altre disposizioni riguardanti l'esecuzione dei Lavori si rimanda a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.

Art. 10 (Norme generali sul Servizio di Ristorazione)

1. Il Servizio di Ristorazione dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, nonché dall'Offerta Tecnica.
2. Il Concessionario dovrà altresì garantire:
 - elevati *standard* qualitativi in termini di materie prime impiegate nella produzione dei pasti ed in termini di processi di erogazione del servizio;
 - efficienza e speditezza negli orari di punta (servizio di colazione e servizio di pranzo);
 - ampiezza e varietà della gamma dei menù e dei prodotti offerti;
 - professionalità del personale in termini di empatia, cortesia ed attitudine al cliente;
 - massima diligenza nel rispetto delle normative di settore relativamente alla manipolazione, conservazione delle derrate alimentari ed all'igiene ed alla pulizia dei locali e dei macchinari utilizzati nell'ambito dell'erogazione del Servizio.
3. Il Concessionario, in ogni caso, sarà tenuto a osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione della Concessione, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e sanità, di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 8.3 del Capitolato Tecnico, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella propria organizzazione per lo svolgimento delle attività inerenti al Servizio di Ristorazione, il Concessionario si impegna, in via prioritaria, all'assunzione del personale alle dipendenze degli attuali gestori del servizio, da lui individuato come idoneo, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa.

Art. 11 (Norme generali sul Servizio di Distribuzione Automatica)

1. Per l'intera durata del Contratto, l'Affidatario dovrà garantire la consegna, l'installazione e la messa in funzione di almeno n. 74 Distributori Automatici. Sono integralmente a carico e a spese dell'Affidatario tutte le attività a tal fine necessarie, ivi compresi gli eventuali interventi di carattere edile-impiantistico e le operazioni di facchinaggio.
2. Le suddette apparecchiature dovranno essere collocate nei seguenti plessi e nelle quantità sotto riportate:
 - Via Ciriaco De Mita n. 21, in numero di 16;
 - Viale Civiltà del Lavoro n. 46, in numero di 6;

- Via Franz Listz n. 34, in numero di 2;
 - Via Frederich Chopin n. 35, in numero di 2;
 - Viale Aldo Ballarin n. 42, in numero di 26;
 - Largo Josè Maria Escrivà de Balaguer n. 11, (Via Grezar) nel numero di 7;
 - Via Cesare Beccaria n. 29, in numero di 12;
 - Via Fortunato Depero, n. 52 in numero di 2;
 - Piazza Colonna n. 366 – Palazzo Wedekind, nel numero di 1.
3. L'ubicazione delle apparecchiature sopra evidenziate potrà subire spostamenti in relazione alla riorganizzazione logistica degli stabili di pertinenza delle Sedi centrali dell'Istituto. L'esigenza degli spostamenti sarà comunicata tempestivamente al Concessionario con nota formale.
4. Per tutte le altre disposizioni riguardanti l'esecuzione del Servizio di Distribuzione Automatica si rimanda a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.

Art. 12 (Norme generali sull'Attività di Manutenzione)

1. Nell'ambito della gestione economico funzionale del Servizio di Ristorazione e di Distributori Automatici, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature, dell'allestimento, degli impianti e dei distributori, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e come definito in sede di Offerta Tecnica, nonché della manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature, dell'allestimento, degli impianti per la sede di Via Ciro il Grande n.21. Per quest'ultima sede, saranno a cura del Concessionario anche tutte le certificazioni periodiche e/o straordinarie sugli impianti e sulle attrezzature.

Art. 13 (Responsabilità del Concessionario, garanzia fideiussoria e polizze assicurative)

2. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
3. L'Affidatario ha eseguito, prima della presentazione della propria Offerta, opportuni sopralluoghi e accertamenti sui luoghi di esecuzione delle prestazioni, considerandone

l'influenza sulla determinazione dell'Offerta ed ha valutato tutte le condizioni in essere per l'esecuzione dei Lavori e dei Servizi a regola d'arte ed a termini contrattuali, nessuna esclusa.

4. L'Affidatario, assumendo il Servizio e sottoscrivendo il Contratto, è ritenuto pienamente consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti, sia riguardo alla disponibilità di acqua, energia e quanto altro necessario alla realizzazione dei Lavori e dei Servizi, sia per quanto riguarda l'attivazione e l'esercizio di Cantiere, le demolizioni da eseguirsi e tutte le ulteriori attività all'uopo necessarie.
5. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato Tecnico, l'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
7. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni ai manufatti, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione del Servizio.
8. L'onere per il ripristino di manufatti o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
9. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa dell'esecuzione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
10. Per quanto riguarda il personale di cantiere, l'Affidatario rimane responsabile del suo comportamento e della disciplina nei confronti dell'Organo di Alta Vigilanza, della sua capacità lavorativa, delle condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali risultanti dai contratti collettivi vigenti per la categoria e la località in cui si svolgono i

Lavori da attuarsi nei suoi confronti, delle vigenti leggi relative all'antifortunistica e all'igiene, e ad ogni altra disposizione inerente la tutela dei lavoratori.

11. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'Affidatario si impegna a costituire e consegnare all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 113 del Codice e dell'art. 123 del Regolamento. Nel rispetto dei commi 7 e 8 del presente articolo, l'Affidatario si impegna alla sottoscrizione di tutte le necessarie proroghe di copertura assicurativa, per i necessari importo e durata.
12. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Affidatario, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di **10 (dieci)** giorni solari decorrenti dalla richiesta dell'Istituto stesso.
13. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 113 del Codice.
14. Ai sensi dell'art. 129, comma 1°, del Codice e dell'art. 125 del Regolamento, il Concessionario deve essere dotato di una polizza assicurativa a copertura di tutti i danni subiti dall'Istituto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori, compresi quelli derivanti da errori di progettazione e/o insufficiente progettazione, che per la natura contrattuale si ritengono a carico dell'Affidatario e fatti salve le azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "*Contractors All Risk*" (C.A.R.). L'importo della somma assicurata deve essere almeno pari al contributo complessivo per i Lavori, come indicato al precedente art. 5, comma 2, n. 2.1, punto 3.
15. La polizza deve inoltre assicurare l'Istituto:
 - contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Lavori, con il massimale calcolato sulla base della regola di cui all'art. 125, comma 2, del Regolamento e comunque non inferiore a **500.000,00** € (Euro **cinquecentomila/00**) per ogni sinistro;
 - contro la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con il massimale non

inferiore a **500.000,00 €** (Euro **cinquecentomila/00**) per ogni sinistro.

16. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dei Lavori o del certificato di regolare esecuzione, ove previsto, e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.
17. Il Concessionario deve trasmettere all'Istituto copia della polizza di cui ai commi precedenti almeno 10 (dieci) giorni solari prima della consegna dei Lavori.
18. Ai sensi dell'art. 141, comma 9°, del Codice e dell'art. 124, comma 3°, del Regolamento è altresì richiesta al Concessionario una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo del contributo per la realizzazione dei Lavori, della durata di **2 (due)** anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove previsto, e in ogni caso fino all'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La stessa può essere prestata, a scelta del Concessionario, mediante adeguamento dell'importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del Contratto. Alla fideiussione è applicato il tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
19. Ai sensi degli artt. 111 del Codice e 269 del Regolamento, il/i progettista/i incaricato/i della progettazione esecutiva deve/devono essere munito/i, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei Lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del/i progettista/i esterno/i per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
20. La polizza del/i progettista/i deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1 lettera e), del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione.
21. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al **10% (dieci per cento)** dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € **1.000.000,00** (Euro **unmilione**), IVA

esclusa.

22. Il/I progettista/i si impegna/no a produrre, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, una dichiarazione rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla stipula del presente Contratto ed ha termine alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico ed autorizza la sostituzione dell'Affidatario.
23. Le predette garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
24. Saranno considerate valide anche polizze preesistenti, purché conformi ai suddetti requisiti di legge.
25. In caso di raggruppamento temporaneo, le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
26. L'Affidatario, si impegna a produrre, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, una dichiarazione rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile, con specifico riferimento al servizio di ristorazione, come individuato nel presente contratto ed in tutti i restanti documenti di gara. La polizza decorre dalla stipula del presente Contratto ed ha termine alla data di emissione della Verifica di conformità della Concessione. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell'affidamento ed autorizza la sostituzione dell'Affidatario.

PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Art. 14 (Contenuti del Progetto Esecutivo)

1. Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare

architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie, che restano nell'esclusiva responsabilità operativa dell'Affidatario. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo presentato in sede di Offerta, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi od in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del R.U.P. ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del TUSL, (nel seguito indicato come "PSC") e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma, che costituisce il "Programma Esecutivo dei Lavori";
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi.

Art. 15 (Redazione, verifica e approvazione del Progetto Esecutivo)

1. La redazione del Progetto Esecutivo è avviata con apposito Ordine di Servizio del R.U.P., ai sensi dell'art. 168, comma 2, del Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 168, comma 3, del Regolamento, qualora il/i progettista/i incaricato/i dell'opera non ravvisi/no la necessità, l'Affidatario, previa informazione al R.U.P., dispone che il/i Progettista/i provveda/no all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione dei progetti preliminari posti a base di gara e di quello definitivo prodotto in sede di Offerta Tecnica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Affidatario.

3. Il Progetto Esecutivo dovrà essere ultimato nel termine di cui al precedente art. 4. Nel caso di ritardo nella consegna del Progetto Esecutivo si applicano le penali di cui al successivo art. 57.
4. Prima dell'approvazione del Progetto Esecutivo, e al fine di accertare l'unità progettuale, il RUP, in contraddittorio con il/i progettista/i, verifica la conformità del Progetto Esecutivo al Progetto Definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto preliminare posto a base di gara, che si esprime in ordine a tale conformità. L'attività di verifica è disciplinata dalla Parte II, Titolo II, Capo II, del Regolamento.
5. Il Progetto Esecutivo è approvato dalla Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 1 lettera a).

Art. 16 (Mancata approvazione del Progetto Esecutivo)

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'Affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il R.U.P. avvia la procedura di cui all'art. 136 del Codice.
2. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'Affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 del Regolamento in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Art. 17 (Ufficio della Direzione dei Lavori)

1. Dopo la stipulazione del presente Contratto e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione dei Lavori, il Concessionario è tenuto ad istituire un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da suoi assistenti con funzioni di Direttori Operativi o di Ispettori di Cantiere.
2. Il Concessionario è tenuto a comunicare prima dell'inizio dei Lavori i nominativi dei professionisti componenti il predetto Ufficio all'Istituto, affinché questo possa esprimere il proprio gradimento.
3. L'Ufficio della Direzione dei Lavori è preposto a fornire supporto agli organi della Stazione Appaltante nella direzione dell'esecuzione dei Lavori nel rispetto delle osservazioni e direttive impartite dall'Organo di Alta Vigilanza e dal R.U.P., nonché degli impegni contrattuali, secondo le disposizioni di legge e di Contratto.

4. Il Direttore dei Lavori determina le modalità organizzative di conduzione delle attività dell'Ufficio di Direzione dei Lavori più opportune secondo le previsioni di legge e del presente Contratto, e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto.
5. I costi e le spese relativi all'Ufficio di Direzione dei Lavori sono a totale carico del Concessionario.

Art. 18 (Direttore dei Lavori)

1. Il Concessionario provvede a nominare il Direttore dei Lavori nei termini di cui al precedente articolo, fermo restando il gradimento dell'Istituto.
2. Il Direttore dei Lavori cura che i Lavori oggetto del presente Contratto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al Progetto esecutivo approvato, al Capitolato Tecnico, al presente Contratto e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché alle direttive del R.U.P. e dell'Organo di Alta Vigilanza.
3. Il Direttore dei Lavori ha altresì la responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della l. 1086/71, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla predetta legge, alla l. n. 64/74, al d.P.R. n. 380/01, ed al decreto-legge n. 136/04 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 186/04, e loro rispettive successive modificazioni.
4. Ai sensi dell'art. 152 del Regolamento, il Direttore dei Lavori è tenuto ad eseguire gli Ordini di Servizio impartiti dal R.U.P., e relativi alle istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei Lavori.

Art. 19 (Direttori Operativi)

1. I Direttori Operativi, qualora istituiti, collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare l'esecuzione a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle clausole contrattuali dei Lavori oggetto del presente Contratto, rispondendo della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.
2. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 149 del Regolamento.

Art. 20 (Ispettori di cantiere)

1. Gli Ispettori di Cantiere, qualora istituiti, collaborano con il Direttore dei Lavori per la sorveglianza dei Lavori da eseguirsi presso lo stabile.
2. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 150 del Regolamento.

Art. 21 (Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)

1. Tempestivamente e comunque prima dell'avvio della progettazione esecutiva, il Concessionario nomina il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito indicato anche come "CSP"), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dandone preventiva comunicazione all'Istituto, che esprime il proprio gradimento.
2. Ove non coincidente con il Direttore dei Lavori, il Concessionario nomina altresì il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito indicato anche come "CSE"), dopo la stipulazione del presente Contratto e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione dei Lavori.
3. Il CSP ed il CSE devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del TUSL e i loro nominativi devono essere preventivamente comunicati all'Istituto, affinché questo possa esprimere il proprio gradimento.
4. I Coordinatori per la sicurezza sono tenuti a svolgere le funzioni di cui al TUSL, al Codice, al Regolamento e alla normativa vigente.
5. I costi e le spese relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono a carico del Concessionario.

Art. 22 (Organo di Alta Vigilanza)

1. L'Istituto svolgerà la funzione di vigilanza e controllo sulle attività svolte dal/i progettista/i, dall'Ufficio di Direzione dei Lavori, dal CSP e dal CSE, attraverso il R.U.P. e l'Organo di Alta Vigilanza costituito dai seguenti componenti, o loro delegati:

Opere edili, Ing. Pierluigi Pezzi;

Opere termoidrauliche e meccaniche, Ing. Maurizio Cotrufo;

Opere elettriche, P.I. Giovanni Russo;

in forza presso il Coordinamento Generale Tecnico Edilizio dell'INPS.

2. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, i suddetti Organi, preposti alla vigilanza, svolgeranno tutte le attività espressamente demandate agli stessi dal presente Contratto, dagli altri atti contrattuali e dalla normativa vigente.
3. L'Organo di Alta Vigilanza è tenuto in ogni caso a:
 - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Affidatario e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - provvedere alla segnalazione, al R.U.P., dell'inosservanza da parte dell'Affidatario della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del Codice.
4. Gli organi preposti alla vigilanza potranno disporre periodicamente la verifica, anche attraverso i soggetti dai medesimi delegati, dello stato di cantiere in base al Programma Esecutivo dei Lavori. Delle risultanze si compilerà in contraddittorio apposito verbale controfirmato dalle Parti.
5. L'Affidatario dovrà recarsi presso gli uffici dell'Organo di Alta Vigilanza nei giorni e nelle ore indicate, al fine di ricevere le istruzioni necessarie al regolare svolgimento dei Lavori, collaborare alla stesura della contabilità, e sottoscrivere tutti i documenti contabili necessari, nel rispetto del presente Contratto e della normativa vigente.
6. Il R.U.P., anche tramite l'Organo di Alta Vigilanza, impartisce le disposizioni necessarie attraverso Ordini di Servizio da redigersi in duplice copia, sottoscritti dallo stesso Responsabile, e trasmessi all'Affidatario che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza ed accettazione.
7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 34 del presente Contratto, l'Affidatario dovrà dare immediata esecuzione agli Ordini di Servizio.

PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI

Art. 23 (Consegna dei Lavori)

1. Divenuto efficace il Contratto, il R.U.P. autorizza l'Organo di Alta Vigilanza alla Consegna dei Lavori. La Consegna dei Lavori avverrà contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo e comunque non oltre **45 (quarantacinque)** giorni solari dalla medesima. Se la Consegna dei Lavori avviene in data successiva all'approvazione del Progetto Esecutivo per

fatto o colpa dell'Istituto, i termini per l'esecuzione dei Lavori decorreranno dall'effettiva consegna.

2. L'Organo di Alta Vigilanza comunica all'Affidatario il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei Lavori.
3. Al momento della consegna, l'Affidatario deve garantire la presenza del Direttore dei Lavori, nonché del personale idoneo e delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei Lavori secondo i piani, profili e disegni del Progetto esecutivo.
4. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento, qualora quest'ultimo fosse già stato eseguito a cura dell'Istituto.
5. L'Organo di Alta Vigilanza, qualora l'Affidatario non si presenti nel giorno prefissato, fissa una nuova data, non inferiore a **5 (cinque)** giorni solari e non superiore a **15 (quindici)** giorni solari; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato, l'Istituto potrà risolvere il Contratto ed incamerare la cauzione di cui all'art. 113 del Codice.
6. Qualora, iniziata la consegna dei Lavori, questa sia sospesa dall'Istituto per ragioni non di forza maggiore, per un periodo superiore a **60 (sessanta)** giorni solari, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 153, commi 8 e 9, del Regolamento. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 153, comma 11, del Regolamento.

Art. 24 (Processo verbale di consegna)

1. Previa convocazione comunicata dall'Organo di Alta Vigilanza, al fine di consentire la Consegna dei Lavori ed ai sensi dell'art. 154 del Regolamento, questi procede, in contraddittorio con l'Affidatario e alla presenza del Direttore dei Lavori, alla redazione di apposito verbale.
2. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Affidatario, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che le aree su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Al verbale verrà altresì allegato:

- a. l'atto di nomina dei componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e, ove previsto, del CSE;
 - b. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori presso gli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile competente;
 - c. il Programma Esecutivo dei Lavori;
 - d. l'atto di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Affidatario, qualora previsto.
3. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dall'Organo di Alta Vigilanza e dall'Affidatario. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al R.U.P., che ne rilascia copia conforme all'Affidatario, ove questi lo richieda.
4. Nel caso in cui si accerti, all'atto della consegna dei Lavori, un sostanziale cambiamento delle condizioni ambientali e/o ulteriori divergenze rispetto a quanto risultato durante l'attività di sopralluogo, si procederà ai sensi dell'art. 155 del Regolamento, per quanto compatibile.

Art. 25 (Ritardo nella Consegna dei Lavori)

1. Qualora la consegna dei Lavori avvenga oltre **45 (quarantacinque)** giorni solari dall'approvazione del Progetto Esecutivo per fatto o colpa dell'Istituto, l'Affidatario potrà chiedere di recedere dal presente Contratto.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Affidatario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto del contributo della Stazione Appaltante per i Lavori:
 - 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - 0,50 per cento per l'eccedenza oltre i 258.000 euro e fino alla concorrenza dell'importo netto del contributo di cui sopra.

3. Ove l'istanza dell'Affidatario non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna dei Lavori, l'Affidatario ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. L'indennizzo dipendente dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, prevista dal Programma di Esecuzione dei Lavori nel periodo di ritardo, verrà calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data effettiva di consegna dei Lavori, senza la possibilità di riconoscimento di nessun altro compenso o indennizzo.
4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi **6 (sei)** mesi, l'Istituto ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
5. Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi 2 e 3, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Affidatario.
6. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro **60 (sessanta)** giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 3° è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei Lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel Registro di Contabilità generale con le modalità di cui all'art. 190 del Regolamento.
7. L'Affidatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 59.

Art. 26 (Sospensione totale e parziale dei Lavori)

1. Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il R.U.P. - anche su segnalazione dell'Organo di Alta Vigilanza - ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime anche con riferimento alle risultanze del Verbale di Consegna e, in caso di sospensione parziale, la parte di Lavori sospesa e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dei Lavori.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal R.U.P. ai sensi del comma 1, nei

casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del Codice; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del Codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel Progetto.

3. Fuori dai suddetti casi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento.
4. L'Organo di Alta Vigilanza, con l'intervento dell'Affidatario o di un suo legale rappresentante, compila il Verbale di Sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei Lavori. L'Affidatario, nel termine perentorio di **5 (cinque)** giorni solari decorrenti dalla sua presentazione dovrà provvedere alla sottoscrizione del verbale, con eventuale esposizione delle riserve di merito. Decorso tale termine, in caso di mancata sottoscrizione, il Verbale di Sospensione si considera accettato dall'Affidatario. Il verbale è inoltrato, dall'Organo di Alta Vigilanza, al R.U.P. entro i successivi 5 (cinque) giorni solari dal termine perentorio sopra indicato.
5. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei Lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
6. Nel corso della sospensione, il R.U.P. dispone – anche con l'ausilio dell'Organo di Alta Vigilanza - visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a **90 (novanta)** giorni solari, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei Lavori.
7. I verbali di ripresa dei Lavori, da redigere a cura dell'Organo di Alta Vigilanza, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Affidatario ed inviati al R.U.P. nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa l'Organo di Alta Vigilanza indica il nuovo termine contrattuale. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 158, comma 9, del

Regolamento.

8. Le contestazioni dell'Affidatario in merito alle sospensioni dei Lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei Lavori; qualora l'Affidatario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.
9. Ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento, ove successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori, l'Affidatario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il R.U.P. –su segnalazione anche dell'Organo di Alta Vigilanza– provvede alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
10. In caso di sospensione parziale, trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e il comma 3 del successivo articolo. La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei Lavori previsto nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo.
11. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento, nel caso in cui si verifichi una sospensione dei Lavori di durata superiore a **45 (quarantacinque)** giorni solari l'Istituto ha comunque l'obbligo di disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 27 (Sospensioni illegittime)

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall'Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 26, sono considerate illegittime e danno diritto all'Affidatario ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell'art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del Regolamento.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei Lavori.

Art. 28 (Ripresa ed ultimazione dei Lavori)

1. L'Affidatario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei Lavori, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 26, senza che l'Istituto abbia disposto la ripresa dei Lavori stessi, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni all'Organo di Alta Vigilanza perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei Lavori, qualora l'Affidatario intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
2. Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 26, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i Lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei Lavori stessi, o comunque quando superino **6 (sei)** mesi complessivi, l'Affidatario potrà richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità. Qualora l'Istituto si opponga allo scioglimento, l'Affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei Lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Affidatario alcun compenso o indennizzo.
4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione dei Lavori.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 158, commi 8, 9 e 10 del Regolamento, l'Affidatario comunica per iscritto l'ultimazione dei Lavori, appena avvenuta, al R.U.P. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
6. L'Affidatario non ha, in ogni caso, diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i Lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 29 (Divieto di modifiche introdotte dall'Affidatario)

1. Nessuna variazione o modifica al Progetto Esecutivo approvato può essere introdotta ad iniziativa dell'Affidatario se non è stata preventivamente approvata dal R.U.P., nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 132 del Codice.
2. Le modifiche non previamente autorizzate comportano, salva diversa valutazione del

R.U.P., la rimessa in pristino, a carico dell'Affidatario, dei Lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni dell'Organo di Alta Vigilanza. In nessun caso l'Affidatario può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 30 (Varianti in corso d'opera)

1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi di seguito previsti:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione esecutiva che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
 - e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il R.U.P. ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio ed al/i progettista/i.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'Istituto - durante l'esecuzione dei Lavori - può ordinare una variazione dei Lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dei Lavori, e l'Affidatario è tenuto ad eseguire i variati Lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto, salva l'eventuale applicazione del comma 6 dell'art. 161 e dell'art. 163 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi Lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 1, supera tale limite il R.U.P. ne dà comunicazione all'Affidatario che, nel termine di **10 (dieci)** giorni solari decorrenti dalla data del suo ricevimento, dichiara per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei Lavori ed a quali condizioni; l'Istituto - entro **45 (quarantacinque)** giorni solari dal ricevimento della dichiarazione - comunica all'Affidatario le proprie determinazioni. Qualora l'Affidatario non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P., si intende manifestata la

volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'Istituto non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Affidatario.

4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel presente Contratto, l'Organo di Alta Vigilanza, eventualmente con il supporto del Direttore dei Lavori, propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P., che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
5. In ogni caso, l'Affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni ritenute opportune dall'Istituto e che l'Organo di Alta Vigilanza gli abbia ordinato a condizione che non muti sostanzialmente la natura dei Lavori compresi nel Contratto.
6. In caso di mancato adempimento dell'Affidatario si applicano le disposizioni relative alle contestazioni di cui al successivo art. 32.
7. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto d'obbligo di cui al precedente comma 2, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un Atto di Sottomissione che l'Affidatario è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un Atto Aggiuntivo al Contratto principale, sottoscritto dall'Affidatario in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 3, è condizionata tale accettazione.
8. Qualora la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a totale carico dello stesso l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione della progettazione e dei Lavori e gli ulteriori danni subiti dall'Istituto.
9. Per quanto non espressamente disciplinato, resta in ogni caso fermo quanto previsto dagli artt. 132 del Codice e 161 del Regolamento.

Art. 31 (Diminuzioni dei Lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'Affidatario)

1. Indipendentemente dalle ipotesi di cui all'art. 132 del Codice, l'Istituto può sempre ordinare l'esecuzione dei Lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, e senza che nulla spetti all'Affidatario a titolo

di indennizzo.

2. Nel caso in cui l'Istituto intenda avvalersi dell'ipotesi di cui al comma 1, lo stesso sarà tenuto a comunicarlo all'Affidatario e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
3. L'Affidatario, durante il corso dei Lavori può proporre al R.U.P. eventuali variazioni, finalizzate al miglioramento ed alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizioni che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto esecutivo, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel medesimo e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei Lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
5. La proposta dell'Affidatario, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata all'Organo di Alta Vigilanza che entro **10 (dieci)** la trasmette al R.U.P. unitamente al proprio parere. Quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni solari, comunica all'Affidatario le proprie motivate determinazioni e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito Atto di Sottomissione.
6. Le proposte dell'Affidatario devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei Lavori così come stabilito nel relativo programma.
7. Le variazioni, ordinate nell'osservanza degli artt. 161 e 162 del Regolamento e dell'art. 132 del Codice, sono valutate ai prezzi contrattuali o, in difetto, mediante la formazione di nuovi prezzi, con i criteri dell'art. 163 del Regolamento.

Art. 32 (Contestazioni tra Istituto e Affidatario)

1. Il R.U.P., entro **15 (quindici) giorni solari** dalla comunicazione di contestazioni sollevate dall'Affidatario in relazione a aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei Lavori convoca le Parti e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

2. L'Affidatario avrà l'obbligo di uniformarsi alla decisione del R.U.P., salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo Registro di Contabilità utile, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 34.
3. Se le contestazioni riguardino fatti, l'Organo di Alta Vigilanza, alla presenza del Direttore dei Lavori, redige un processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'Affidatario o, in sua assenza, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso una copia del verbale sarà trasmessa all'Affidatario per le sue osservazioni, da comunicare all'Organo di Alta Vigilanza nel termine di **8 (otto)** giorni solari decorrenti dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'Affidatario.
5. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono annotati nel Giornale dei Lavori della contabilità generale.

Art. 33 (Contabilità dei Lavori)

1. La Contabilità dei Lavori avverrà secondo quanto disposto nelle disposizioni contrattuali che seguono e, per quanto non espressamente previsto, in base al disposto degli artt. 178 e ss. del Regolamento.
2. L'Organo di Alta Vigilanza potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. In tal caso, l'Affidatario sarà tenuto a mettere a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei Lavori, e non potrà distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate (anche se terminate), senza l'autorizzazione scritta dell'Organo di Alta Vigilanza.
3. Ove l'Affidatario non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati. In tal caso, l'Affidatario non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
4. Nello specifico, l'accertamento e la registrazione dei fatti produttivi di spesa ~~dovranno~~ devono avvenire contemporaneamente al loro verificarsi, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'Organo di Alta Vigilanza e il R.U.P. siano in grado di:

- a) approvare prontamente gli Stati d'Avanzamento dei Lavori, predisposti e trasmessi dal medesimo Organo di Alta Vigilanza, ed emettere i certificati per il pagamento degli acconti;
 - b) controllare, insieme al Direttore dei Lavori, lo sviluppo dei Lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 - c) promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
5. I materiali ed i manufatti approvvigionati nell'area di cantiere, anche se portati in contabilità, rimangono a rischio e pericolo dell'Affidatario, e possono sempre essere rifiutati dall'Organo di Alta Vigilanza o dal R.U.P. nel caso in cui questi ultimi ne accertino l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, od appurino che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
 6. Il giornale dei Lavori è tenuto dall'Organo di Alta Vigilanza, con il supporto del Direttore dei Lavori e/o dei soggetti da questo incaricati. Si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 182 del Regolamento. L'Organo di Alta Vigilanza garantisce l'esattezza delle annotazioni contenute nel Giornale dei Lavori.
 7. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 211 e ss. del Regolamento.
 8. La tenuta dei suddetti documenti è affidata al Direttore dei Lavori, nei termini previsti all'art.182 del Regolamento. Durante lo svolgimento di tale attività di tenuta documentale, l'Organo di Alta Vigilanza potrà, in ogni caso e ogni qualvolta lo riterrà necessario, chiedere la verifica dei documenti, anche in contraddittorio. La responsabilità della custodia di tali documentazioni resta in capo al Direttore dei Lavori che è tenuto ad esibirli, prontamente, ad ogni richiesta dell'Organo di Alta Vigilanza.
 9. L'Organo di Alta Vigilanza ha l'obbligo di verificare i Lavori e far curare che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Affidatario e/o dagli incaricati del Direttore dei Lavori che hanno proceduto al rilevamento delle misure.
 10. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e in quelli che seguono.
 11. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni

ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del Contratto.

12. Nei casi di cui al precedente comma 11, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante l'assunzione di prezzi dedotti dai "Prezzi informativi dell'edilizia – Recupero Ristrutturazione Manutenzione (e relativi Impianti) – DEI Roma, tipografia del Genio Civile" edizione vigente alla data di scadenza di presentazione dell'Offerta e già comprensivi degli oneri per spese generali ed oneri dell'Affidatario, il tutto depurato del ribasso percentuale d' Offerta, fermo restando che le stesse variazioni potranno essere predefinite, sotto il profilo economico, con Atto di Sottomissione o con Atto Aggiuntivo "a corpo", in funzione dell'incidenza dell'importo delle variazioni sull'importo complessivo dei Lavori.
13. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle eventuali lavorazioni a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
14. La contabilizzazione delle opere e delle forniture, di cui al precedente comma 12, verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dai prezzi unitari di Contratto.
15. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 12, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 13, con le relative quantità.
16. Ai fini della contabilizzazione di eventuali lavorazioni e/o somministrazioni in economia troveranno applicazione gli artt. 203 e ss. del Regolamento, con le seguenti specificazioni:
 - a) la contabilizzazione delle eventuali lavorazioni e/o somministrazioni in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali (al netto del ribasso d'asta offerto sui lavorazioni e/o somministrazioni) per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa;
 - b) qualora l'elenco dei prezzi unitari contrattuali non comprenda le lavorazioni oggetto di prestazioni in economia, si procederà con le modalità seguenti:

- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da "Prezzi informativi dell'edilizia - Recupero ristrutturazione manutenzione - DEI Roma, tipografia del Genio Civile", relativamente alle diverse categorie di lavorazione, edizione vigente alla data di scadenza di presentazione dell'Offerta, ovvero, in difetto, dai prezzi di mercato (ad eccezione della mano d'opera che dovrà essere dedotta dal Bollettino Ufficiale Provinciale, nella misura della *ratione temporis* vigente).
- Aggiungendo, al verificarsi di interferenze ulteriori, rispetto a quelle già pianificate nel PSC, l'importo dei relativi oneri della sicurezza determinati con riferimento al Prezziario "Recupero ristrutturazione manutenzione" di cui al punto precedente; ove tali oneri non siano reperibili nel Prezziario suddetto, si procederà alla determinazione applicando a tali lavorazioni la percentuale di incidenza degli Oneri di Sicurezza stimati nel quadro economico (di cui all'art.14. comma 1 lettera a) del presente Contratto) rapportati all'importo netto posto a base d'asta.

17. Le maggiorazioni sopra indicate per le prestazioni in economia risultano a copertura: delle spese sopportate dall'Affidatario per acquisto di attrezzi ed utensili del mestiere, per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali; degli oneri di assistenza e sorveglianza sul posto del lavoro; nonché degli eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Affidatario.

18. La liquidazione delle lavorazioni e/o somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dall'Organo di Alta Vigilanza all'Affidatario con indicazione delle lavorazioni eseguite.

Art. 34 (Riserve dell'Affidatario)

1. L'Affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni dell'Organo di Alta Vigilanza, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. L'Affidatario è tenuto a firmare il Registro di Contabilità, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
3. Nel caso in cui l'Affidatario non firmi il registro, lo stesso sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di **15 (quindici)** giorni solari e, qualora persista nell'astensione o nel

rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro.

4. Se l'Affidatario ha firmato con riserva il Registro, qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della sua formulazione, egli sarà tenuto ad esplicitare le proprie riserve, a pena di decadenza, nel termine di **15 (quindici)** giorni solari dalla formulazione medesima, scrivendo e firmando nel Registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
5. L'esponente dell'Organo di Alta Vigilanza, nei successivi **15 (quindici)** giorni solari (decorrenti dalla formulazione della riserva, ovvero dall'esplicazione della medesima, ove questa sia successiva alla formulazione), espone nel Registro le proprie motivate deduzioni. Qualora l'esponente dell'Organo di Alta Vigilanza ometta di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni, e non consenta per l'effetto alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Affidatario, incorrerà in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere all'Affidatario.
6. Nel caso in cui l'Affidatario non abbia firmato il Registro nel termine perentorio di cui al precedente comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nel termine di cui ai precedenti commi, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Affidatario decade dal diritto di far valere in qualunque tempo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, l'Organo di Alta Vigilanza può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
8. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dei Lavori idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Affidatario. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi od al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Affidatario ritiene gli siano dovute, secondo le tempistiche e modalità previste all'art. 191 del Regolamento.

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 35 (Stati di Avanzamento Lavori)

1. Ai fini dell'effettuazione del pagamento delle rate di acconto di cui al successivo art.53, l'Organo di Alta Vigilanza redige lo Stato di Avanzamento Lavori (di seguito, indicato anche come "S.A.L."), nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite fino al momento della sua redazione ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'art. 163 del Regolamento.
2. Al fine della redazione dei S.A.L. trova applicazione l'art. 194 del Regolamento.

Art. 36 (Certificato di ultimazione dei Lavori)

1. In esito a formale comunicazione dell'Affidatario di intervenuta ultimazione dei Lavori, l'Organo di Alta Vigilanza effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Affidatario e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il Verbale di Consegna. In ogni caso l'Organo di Alta Vigilanza redige in contraddittorio con l'Affidatario un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a **60 (sessanta)** giorni solari, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte degli esponenti dell'Organo di Alta Vigilanza come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei Lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di nuovo Certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 37 (Conto Finale dei Lavori e reclami dell'Affidatario)

1. L'Organo di Alta Vigilanza, con l'eventuale supporto del Direttore dei Lavori, compila entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori il Conto Finale e la corrispondente relazione di accompagnamento, in cui sono indicate le

vicende alle quali l'esecuzione dei Lavori è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente tutto quanto previsto all'art. 200 del Regolamento.

2. Il R.U.P., ricevuta tale documentazione, invita l'Affidatario a prendere cognizione del Conto Finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a **30 (trenta)** giorni solari.
3. L'Affidatario, all'atto della firma del Conto Finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle *medio tempore* formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei Lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, tranne quelle per le quali sia intervenuta la transazione di cui all'art. 239 del Codice o l'accordo bonario di cui al successivo art. 240 del Codice, eventualmente aggiornandone l'importo.
4. Se l'Affidatario non firma il Conto Finale nel termine di cui al precedente comma 2°, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, lo stesso Conto è da considerarsi definitivamente accettato.
5. Firmato dall'Affidatario il Conto Finale, o scaduto il termine di cui al precedente comma 2, il R.U.P., entro i successivi **60 (sessanta)** giorni solari, redige una propria relazione finale riservata alla quale allega i documenti di cui all'art. 202, comma 1°, del Regolamento, in quanto previsti dal presente Contratto.
6. Nella relazione finale riservata, il R.U.P. esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Affidatario per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 239 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice.

Art. 38 (Attività di Collaudo)

1. L'Istituto sottopone le attività di cui al presente Contratto a collaudo tecnico-amministrativo, al fine di verificare e certificare che i Lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto esecutivo approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità delle prescrizioni contrattuali e degli eventuali Atti di Sottomissione o Aggiuntivi debitamente approvati.
2. L'attività di collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Affidatario siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

3. Gli accertamenti e verifiche, effettuate nelle visite di sopralluogo, in ogni caso, al termine delle operazioni, anche in relazione ai singoli siti in cui sono eseguiti le singole prestazioni, debbono risultare nel Certificato di Collaudo Provvisorio da inviare all'Istituto.
4. L'attività di collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Affidatario, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel Registro di Contabilità e nel Conto Finale nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento.
5. L'Istituto si riserva la possibilità di stabilire diverse e più specifiche previsioni in materia di collaudo delle relative opere, in ottemperanza alle previsioni normative.

Art. 39 (Nomina dell'Organo di Collaudo e termini per l'esperimento delle relative attività)

1. L'Istituto entro **30 (trenta) giorni solari** dalla data di ultimazione dei Lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, nomina un Organo di Collaudo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 2-bis, del Codice.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 219 del predetto Regolamento, il collaudo dovrà concludersi entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione di tutti i Lavori.

Art. 40 (Processo verbale di visita)

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera ed ai principali estremi dell'affidamento, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'Organo di Collaudo;
 - b) il giorno di ciascuna visita di collaudo;
 - c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'Organo di Collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. I processi verbali, oltre che dall'Organo di Collaudo e dall'Affidatario, sono firmati dal Direttore dei Lavori, nonché dal R.U.P., se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Art. 41 (Oneri dell'Affidatario nelle operazioni di collaudo)

1. L'Affidatario, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'Organo di Collaudo gli operai ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'Affidatario quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi a siffatti obblighi, l'Organo di Collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno al medesimo Affidatario inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Affidatario. In tal caso trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6° lettera f), del Codice e nel limite di importo non superiore a euro 200.000 (duecentomila) previsto dall'articolo 125, comma 5°, del Codice.
4. Sono ad esclusivo carico dell'Affidatario le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'Organo di Collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Affidatario.

Art. 42 (Emissione dei Certificati di Collaudo Provvisorio e Definitivo)

1. Tenuto fermo quanto previsto agli artt. 225-228 del Regolamento e ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Organo di Collaudo, qualora ritenga collaudabili i Lavori, emette il Certificato di Collaudo Provvisorio, che deve contenere:
 - a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dei Lavori e l'esito di realizzazione dei Lavori, indicando puntualmente gli elementi di cui all'art. 229, comma 1, del Regolamento;
 - b) il richiamo e allegazione degli eventuali verbali di visita in corso d'opera;
 - c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
 - d) la sintesi delle proprie valutazioni circa la collaudabilità dell'opera;
 - e) la certificazione di collaudo.
2. Nella redazione del Certificato, l'Organo di Collaudo dovrà anche:
 - a) riassumere per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al Conto Finale;

- b) determinare la somma da porsi a carico dell'Affidatario per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazione Appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
 - c) dichiarare, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'Affidatario;
 - d) attestare la collaudabilità dei Lavori con le eventuali prescrizioni.
3. Ai sensi dell'art. 141, comma 3° del Codice, il Certificato di Collaudo Provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Detto certificato si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del termine biennale.
 4. Qualora nel biennio di cui al precedente comma, dovessero emergere vizi o difetti nei Lavori oggetto del Contratto, il R.U.P. provvederà a denunciare - entro il medesimo periodo - il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti l'Organo di Alta Vigilanza e l'Organo di Collaudo e in contraddittorio con l'Affidatario, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dei Lavori; in tal caso proporrà all'Istituto di fare eseguire dall'Affidatario, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'Affidatario è tenuto a rilasciare la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.
 5. In caso di consegna anticipata, trova applicazione l'art. 230 del Regolamento.
 6. Nel caso in cui l'Organo di Collaudo ritenga i Lavori non collaudabili, ne informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del Regolamento.
 7. Il Certificato di Collaudo Provvisorio viene trasmesso per accettazione all'Affidatario, che dovrà firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni solari. All'atto della firma lo stesso Affidatario potrà aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
 8. L'Organo di Collaudo riferisce al R.U.P. sulle singole richieste fatte dall'Affidatario al Certificato di Collaudo Provvisorio, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire.

PARTE IV – DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE, DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA E ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

Art. 43 (Direttore dell'Esecuzione)

1. Il Direttore dell'Esecuzione è la Dott.ssa Delia Gradassi.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. L'Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 44 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo la sottoscrizione del Contratto, il R.U.P. autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni nell'ambito dei vari plessi, fatta eccezione per la sede di via Ciro il Grande 21. Con particolare riferimento alla sola sede di via Ciro il Grande 21, l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni sarà autorizzato solo all'esito positivo del collaudo provvisorio dei Lavori.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto ai termini indicati nel Contratto per fatto o colpa dell'Istituto, l'Affidatario può chiedere di recedere dal Contratto.
3. Ai sensi dell'art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all'art. 305 del Regolamento stesso.
4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi 6 (sei) mesi, l'Istituto ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al comma 3.

5. L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione delle rispettive parti contrattuali. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 59.

Art. 45 (Verbale di avvio dell'esecuzione)

1. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione convoca l'Affidatario ed, in contraddittorio con questi, redige apposito verbale che deve contenere, conformemente alla natura della prestazione, i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni in cui l'Appaltatore esegue il Servizio;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti, ove previsti dalla legge di gara, messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore per l'esecuzione del Servizio;
 - c) la dichiarazione che le aree e gli ambienti nei quali deve eseguirsi il Servizio sono liberi da persone o da cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
2. Il Verbale di Avvio dell'Esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Affidatario. Il medesimo Verbale dovrà essere trasmesso al R.U.P. entro **5 (cinque)** giorni solari dalla sottoscrizione.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.
4. Qualora il Concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul Verbale di Avvio dell'Esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 46 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente all'Affidatario la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime e, in caso di sospensione parziale, la parte di Servizio sospeso e quella ancora a rendersi.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di cause di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2 lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.
3. Quando, per l'effetto di cause di forza maggiore, l'Affidatario non si trovi in grado, in tutto od in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all'Istituto entro **5 (cinque)** giorni solari decorrenti dal momento in cui si verifica la causa di forza maggiore, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il Direttore dell'Esecuzione comunica all'Affidatario il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione, dandone contestuale comunicazione al R.U.P.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'Affidatario può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l'Istituto si opponga allo scioglimento, l'Affidatario ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.

7. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Affidatario alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è computata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione del Servizio.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
10. Il Direttore dell'Esecuzione, con l'intervento dell'Affidatario o di un suo legale rappresentante, compila il Verbale di Sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione.
11. Il Verbale di Sospensione è firmato dall'Affidatario ed è inviato al R.U.P. **entro 5 (cinque)** giorni solari decorrenti dalla data della sua redazione.
12. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel Verbale di Ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
13. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall'Affidatario ed è inviato al R.U.P. **entro 5 (cinque)** giorni solari decorrenti dalla data della sua redazione. Nel Verbale di Ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di

esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l'Istituto si impegna a informare, senza indugio, l'Affidatario del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.

14. L'Affidatario non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con l'Istituto.

15. L'Affidatario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del Servizio ai sensi del comma 1, senza che l'Istituto abbia disposto la ripresa del Servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l'Affidatario intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Art. 47 (Sospensioni illegittime)

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall'Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 46, sono considerate illegittime e danno diritto all'Affidatario ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.

Art. 48 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Affidatario, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta. Tale Certificato verrà trasmesso al R.U.P. **entro 5 (cinque)** giorni solari dalla sottoscrizione.

Art. 49 (Divieto di modifiche introdotte dall'Affidatario)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10.1 del Capitolato Tecnico, nessuna variazione o

modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell'Affidatario se non è stata disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 50.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Affidatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione stesso.

Art. 50 (Varianti introdotte dall'Istituto)

1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, del Regolamento.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento od alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il **5% (cinque per cento)** dell'importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione del Servizio. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto titolare del potere di spesa, su parere favorevole del RUP.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'Istituto può chiedere all'Affidatario una variazione in aumento od in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l'Affidatario sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un Atto di Sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l'Istituto procederà alla stipula di un Atto Aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell'Affidatario.
4. L'Affidatario ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
5. In ogni caso, l'Affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Istituto e che il Direttore dell'Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività

oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell'Affidatario maggiori oneri.

Art. 51 (Verifica di conformità delle prestazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Tecnico, le attività di cui alla presente Parte IV del Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
 - a) in corso d'opera, con cadenza semestrale;
 - b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Contratto, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data del certificato di cui al precedente art. 48, comma 1.
5. Ai fini della verifica di conformità in corso d'opera, il Concessionario deve essere invitato ai controlli.
6. Per le attività di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il R.U.P. e il Direttore dell'Esecuzione. Quest'ultimo dà tempestivo avviso al Concessionario del giorno della verifica di conformità, affinché questi possa intervenire.
7. Il Direttore dell'Esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.
8. Della verifica di conformità, in corso d'opera e definitiva, è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della Concessione, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti alla verifica e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
9. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

10. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
11. Il soggetto incaricato della Verifica di Conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili ed a formulare alla Stazione Appaltante le proprie considerazioni sul modo con cui il Concessionario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione.
12. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto incaricato della Verifica di Conformità indica se le prestazioni siano o meno rispondenti al Contratto. Nel caso in cui si siano riscontrati difetti o mancanze di lieve entità, questi indica le prescrizioni che dovranno essere impartite al Concessionario per renderle conformi alle indicazioni contrattuali, indicando, al contempo, il termine temporale di adempimento.
13. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede alla Verifica di Conformità, espone il proprio parere sulle contestazioni del Concessionario e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
14. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che il Concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il soggetto incaricato della Verifica di Conformità rilascia il relativo Certificato, contenente quanto previsto all'art. 322, comma 1°, del Regolamento.
15. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità del Concessionario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di Verifica di Conformità.
16. Qualora il Certificato di Verifica di Conformità sia emesso dal Direttore dell'Esecuzione, lo stesso dovrà essere confermato dal R.U.P..
17. Il Certificato di Verifica di Conformità viene trasmesso per la sua accettazione al Concessionario, il quale deve firmarlo nel termine perentorio di **15 (quindici)** giorni solari dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Ove il Concessionario non firmi entro il termine sopra indicato, il Certificato si intende, da questo, accettato integralmente.
18. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dal Concessionario al certificato di Verifica di Conformità.

PARTE V – PAGAMENTI, PENALI, RISOLUZIONI

Art. 52 (Corrispettivi– SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA)

1. I corrispettivi relativi ai Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura, di cui al precedente art. 5, come risultanti dal ribasso offerto per il contributo complessivo della Stazione Appaltante, hanno natura onnicomprensiva, fissa ed immutabile, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e nei relativi allegati, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e di quanto disposto dalla normativa vigente, per tutto il periodo di durata contrattuale. Nei medesimi prezzi sono ricompresi le parcelle professionali, gli oneri previdenziali ed accessori, nonché ogni spesa connessa ai Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura di progettazione.
2. Ai sensi dell'art.169, comma 8, del Regolamento, la Stazione Appaltante prevede il pagamento del corrispettivo contrattuale inerente ai Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura con le seguenti modalità:
 - a seguito dell'emissione del Verbale di Consegna degli elaborati progettuali esecutivi di cui all'articolo 15, comma 3, sarà corrisposta una prima rata di acconto, pari al **10% (dieci per cento)** della quota di contributo della Stazione Appaltante, al netto del ribasso offerto, da liquidarsi entro **30 (trenta)** giorni solari dalla data di ricezione di apposita fattura;
 - a seguito positiva verifica del progetto esecutivo da parte del soggetto, ovvero dell'Organo a ciò preposto, sarà corrisposta una seconda rata di acconto, pari al **40% (quaranta per cento)** della quota di contributo della Stazione Appaltante al netto del ribasso offerto, entro **30 (trenta)** giorni solari dalla data di ricezione di apposita fattura;
 - successivamente al pagamento della seconda rata di acconto dei corrispettivi dei Lavori, sarà corrisposta una terza rata di acconto sui Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura, pari al 40% (quaranta per cento) della quota di contributo della Stazione Appaltante, al netto del ribasso offerto, entro **30 (trenta)** giorni solari dalla data di ricezione di apposita fattura;
 - A seguito dell'emissione, con esito positivo, del Certificato di Collaudo Provvisorio, come individuato all'articolo 42 del presente Contratto, il saldo del 10% (dieci per

cento) sarà corrisposto entro i successivi **30 (trenta)** giorni solari dalla data di ricezione di apposita fattura.

Art. 53 (Corrispettivi – LAVORI)

1. I Lavori oggetto del presente Contratto si intendono remunerati esclusivamente "a corpo".
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 1, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo dei Lavori.
3. Ai sensi dell'art. 133, commi 2 e 3, del Codice, non si procederà alla revisione dei prezzi e non troverà applicazione il comma 1° dell'articolo 1664 cod. civ. E' fatta comunque salva la previsione di cui ai commi 4 e successivi del medesimo art. 133.
4. Il corrispettivo per i Lavori "a corpo" resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti Lavori.
5. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei Lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e deve intendersi comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente ai Lavori affidati. Nessun altro onere, diretto o indiretto, può essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione dei Lavori. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
6. I Lavori saranno interamente contabilizzati "a corpo" con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento.
7. Ai sensi dell'art. 141 del Regolamento, e in deroga a quanto previsto all'art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento, mediante emissione dei Certificati di Pagamento.
8. Il R.U.P. emetterà i Certificati di Pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei Lavori eseguiti, entro 45

(quarantacinque) giorni solari dalla data di redazione di ogni Stato di Avanzamento Lavori di cui all'art. 194 del Regolamento.

9. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Regolamento, l'Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dei Lavori secondo le regole che seguono:
 - a) dopo l'emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore non inferiore al **30% (trenta per cento)** dell'importo contrattuale ad eccezione del saldo dei Lavori con l'emissione dello Stato Finale;
 - b) entro **30 (trenta)** giorni solari a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Pagamento di cui al comma precedente;
 - c) sull'importo netto dei pagamenti è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento).
10. Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice e dell'art. 235, comma 2, del Regolamento, l'Istituto sarà tenuto al pagamento della rata di saldo ed allo svincolo della garanzia fidejussoria entro **90 (novanta)** giorni solari dall'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, o, nel caso in cui il Concessionario non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, entro **90 (novanta)** giorni solari dalla presentazione della garanzia stessa. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento.
11. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, in deroga a quanto previsto dall'art. 1666, comma 2, del codice civile.
12. In caso di ritardo nell'adempimento da parte dell'Istituto dei precedenti obblighi, troverà applicazione l'art. 142 del Regolamento.
13. E' fatto, in ogni caso, salvo quanto previsto dall'art. 163 del Regolamento, in tema di determinazione di nuovi prezzi per lavorazioni non previste dal presente Contratto, qualora ne ricorrano la necessità e l'evenienza di legge.

Art. 54 (Corrispettivi - SERVIZI DI RISTORAZIONE E DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA)

1. Con riferimento ai Servizi di Bar e Caffetteria, Tavola Calda e Tavola Fredda, e Distribuzione Automatica, il Concessionario sarà remunerato attraverso il pagamento diretto, da parte degli utenti, di ciascuna consumazione effettuata, secondo i prezzi unitari posti a base di gara, decurtati della somma corrispondente ai ribassi offerti per ciascuna parte del Servizio. Nessun obbligo di qualsivoglia natura sarà posto a carico dell'Istituto in caso di eventuale insolvenza da parte degli utenti.

2. La remunerazione relativa ai servizi di buvette e *catering* interno sarà corrisposta dall'Istituto sulla base delle tipologie e del numero di prodotti effettivamente erogati, con applicazione dei prezzi a base di gara decurtati della somma corrispondente ai ribassi offerti. Il Concessionario non potrà vantare in alcun caso compensi o rimborsi per erogazione di prodotti non previamente concordati con il Direttore dell'Esecuzione. Nell'ambito del servizio di *buvette*, il servizio di *catering* c.d. esterno sarà remunerato da parte dei singoli soggetti richiedenti, preventivamente autorizzati dall'Istituto.
3. Con riferimento al servizio ai piani, di esclusivo interesse e su specifica richiesta degli Organi dell'Istituto, questo verrà remunerato direttamente dagli utenti richiedenti, se autorizzati, sulla base dell'emissione dei relativi scontrini fiscali, con applicazione dei prezzi a base di gara decurtati della somma corrispondente al ribasso offerto.
4. Il servizio di fornitura pasti per l'asilo nido aziendale di Viale Ballarin, se opzionato, sarà remunerato dall'Istituto sulla base del numero effettivo di bambini iscritti al predetto nido e, comunque, nel numero di quelli giornalmente presenti e consuntivati alla fine di ogni mese, con applicazione del prezzo a base di gara decurtato della somma corrispondente al ribasso offerto.
5. I servizi di cui sopra a carico dell'Istituto saranno remunerati dietro emissione di fattura, che dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui le prestazioni si riferiscono.

Art. 55 (Modalità generali di pagamento e di corresponsione del canone)

1. Ai fini dei pagamenti a carico dell'Istituto, ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal d.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 55/2013 e relativi allegati e dovrà esporre il dettaglio analitico del servizio prestato e del prezzo complessivo; la stessa dovrà essere emessa in forma elettronica PEC, tramite SdI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali, utilizzando il codice univoco IPA: UF5HHG (per maggiori informazioni si rinvia al sito www.inps.it - sezione fatturazione elettronica).
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ciascuna fattura dovrà recare, oltre all'indirizzo della Stazione Appaltante INPS-DG – D.C. Risorse Strumentali Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma, tutte le informazioni richieste dalla fattura elettronica.
3. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal d.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA

sulle fatture direttamente a cura dell'Istituto (c.d. "split payment"). Pertanto le fatture elettroniche emesse dall'appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità IVA il carattere previsto dalla procedura SdI per indicare la scissione dei pagamenti.

4. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4, e 140, comma 1, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo dei Servizi oggetto di affidamento.
5. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal d.Lgs. n. 231/02, ossia entro il termine di **30 (trenta)** giorni solari dal ricevimento delle fatture, ovvero nei termini in deroga eventualmente concordati in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ricorrendone i presupposti.
6. Il pagamento delle fatture è subordinato:
 - alla verifica del D.U.R.C. del Concessionario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Codice e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti ~~in via ufficiosa~~ d'ufficio dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità fiscale del Concessionario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
7. È facoltà del Concessionario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
8. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente intestato al Concessionario presso BANCO POPOLARE, sede Reggio Emilia, IBAN IT 85 Z 05034 12800 000000003120, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
9. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono:

Nasi Chiara	NSACHR68P52C219K
Mauta Davide	MTADVD77D18H223W

Bertini Massimo	BRTMSM59T03A944O
Bartoli Barbara	BRTBBR74B61F960F
Giannini Cosima	GNNCSM70R43B180Q

10. In riferimento ai commi 8 e 9 del presente articolo, è obbligo del Concessionario comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro **7 (sette)** giorni solari decorrenti dal verificarsi delle stesse.
11. Il Concessionario potrà cedere i crediti ad esso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, l'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
12. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto al Concessionario a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
13. In caso di aggiudicazione del Contratto ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (nel seguito, anche "R.T.I."), tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
14. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore delle singole imprese costituenti il R.T.I., in relazione alle fatture singolarmente emesse;
 - variare, con semplice comunicazione al R.T.I., le modalità di fatturazione in corso.
15. Il canone mensile, così come risultante dall'Offerta Economica, dovrà essere versato dal Concessionario in quote trimestrali anticipate a favore dell'Istituto, entro la prima decade di ogni mese iniziale del trimestre.
16. In particolare, il canone si intende così ripartito tra i plessi dell'Istituto interessati dalla Concessione:
- il 70% del valore offerto in sede di gara per il plesso di Via Ciro il Grande n. 21. Tale quota di canone dovrà essere corrisposta all'Istituto a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio del Servizio di Ristorazione presso la relativa sede,

ovvero, qualora l'esecuzione dei Lavori si protragga oltre la durata contrattualmente stabilita, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di sottoscrizione del Contratto; tale quota di canone, e le relative eventuali maggiorazioni, saranno, altresì, dovute per le fattispecie disciplinate nell'art. 4.2 (Allestimento degli spazi) del Capitolato Tecnico.

- il 30% del valore offerto in sede di gara per i plessi di Viale Ballarin e di Largo Josè Maria Escrivà de Balaguer. Tale quota di canone dovrà essere corrisposta all'Istituto a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio del Servizio di Ristorazione presso le relative sedi.

17. Da tale canone si intendono escluse le imposte e le tasse connesse allo specifico uso delle superfici, nonché i costi delle utenze eventualmente fornite dall'Istituto.
18. Il Concessionario si obbliga a pagare per intero le quote di canone stabilite, senza poterle scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Istituto.
19. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine sopra stabilito, l'Istituto potrà richiedere il pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio dell'interesse legale vigente, fermo restando il diritto dell'Istituto medesimo di procedere alla risoluzione della Concessione.

Art. 56 (Revisione dei prezzi)

1. In conformità al disposto dell'art. 115 del Codice, a partire dal secondo anno potrà essere richiesta la revisione periodica dei prezzi relativi ai soli Servizi di Ristorazione ed ai prodotti relativi al Servizio di Distributori Automatici.
2. Dietro apposita istanza del Concessionario, all'esito di una istruttoria condotta dal Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, la revisione verrà operata annualmente sulla scorta dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5, del medesimo articolo del Codice o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. Il Concessionario non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso od a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Art. 57 (Penali)

1. L'Affidatario sarà tenuto a corrispondere le penali nelle specifiche fattispecie previste nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all'Istituto ai sensi dell'art. 1382 c.c., ove i relativi inadempimenti scaturiscano da fatto imputabile all'Affidatario.
2. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'INPS, fermo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito, potrà applicare le seguenti penali:

Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura

- a) un importo pari allo **0,5‰** dell'importo netto della quota di contributo della Stazione Appaltante destinata ai Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 1.2 del Capitolato Tecnico per la consegna del progetto esecutivo;

Lavori

- b) un importo pari allo **0,3‰** dell'importo netto della quota di contributo della Stazione Appaltante destinata ai Lavori per ogni giorno solare di ritardo, non dipendente da fatto o colpa dell'Istituto, rispetto al termine stabilito all'art. 1.2 del Capitolato Tecnico per l'ultimazione dei Lavori;

Servizi di Ristorazione e di Distribuzione Automatica

- c) un importo pari a **euro 500,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione di ciascun prodotto presente nel catalogo dei prodotti, a seguito della richiesta dell'Istituto, rispetto al termine previsto all'art. 10.1 del Capitolato Tecnico;
- d) un importo pari a **euro 250,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nella modifica del prospetto dettagliato delle tempistiche e delle attività di pulizia, a seguito di ciascuna richiesta dell'Istituto, rispetto al termine previsto all'art. 10.2 del Capitolato Tecnico;
- e) un importo pari a **euro 2.500,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nella trasmissione di copia della documentazione riguardante l'attuazione del sistema HACCP di autocontrollo, rispetto al termine previsto all'art. 1.1 del Capitolato Nutrizionale;
- f) un importo pari a **euro 250,00** per ogni ipotesi accertata di modifica non autorizzata del prezzo di vendita di ciascuna tipologia di prodotto, rispetto al prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione e dal catalogo dei prodotti;

- g) un importo pari a **euro 250,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione dell'elenco del personale e della documentazione allegata, rispetto al termine previsto all'art. 8.1 del Capitolato Tecnico;
- h) un importo pari a **euro 1.000,00** per ogni giorno lavorativo di impiego di personale nel Servizio di Ristorazione in numero inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e nell'elenco del personale di cui all'art. 8.1 del Capitolato Tecnico. La penale sarà applicata con riferimento a ciascuna singola unità di personale mancante;
- i) un importo pari a **euro 250,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione della variazione del personale (con riferimento a ciascuna singola unità) rispetto al termine previsto all'art. 8.1 del Capitolato Tecnico;
- j) un importo pari a **euro 250,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del personale (con riferimento a ciascuna singola unità), su richiesta dell'Istituto, rispetto al termine previsto all'art. 8.1 del Capitolato Tecnico;
- k) un importo pari a **euro 100,00** per ogni ipotesi accertata di utilizzo di indumenti di lavoro non conformi rispetto a quanto previsto dall'art. 1.3 del Capitolato Nutrizionale, con riferimento a ciascuna singola unità di personale;
- l) un importo pari a **euro 100,00** per ogni ipotesi accertata di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti, rispetto a quanto previsto dall'art. 5.2.2 del Capitolato Tecnico e dalla normativa ivi citata, con riferimento ad ogni grado di scostamento (arrotondato per eccesso all'unità);
- m) un importo pari a **euro 1.000,00** per ogni ipotesi accertata di ritrovamento di corpi estranei organici ed inorganici nei pasti e nelle derrate;
- n) un importo pari a **euro 500,00** per ogni ipotesi accertata, con riferimento ad ogni singola derrata, di difformità rispetto agli standard di cui agli artt. 2.1 e 3.1 del Capitolato Nutrizionale;
- o) un importo pari a **euro 500,00** per ogni ipotesi accertata, con riferimento a ciascun singolo menù, di composizione difforme rispetto a quanto previsto negli artt. da 2.3 a 2.9 del Capitolato Nutrizionale e nell'Offerta Tecnica;
- p) un importo pari a **euro 500,00** per ogni ipotesi accertata di mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 5.7 e 10.2 del Capitolato Tecnico in materia di gestione dei rifiuti;

- q) un importo pari a **euro 500,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle scadenze previste nel prospetto dettagliato delle tempistiche e delle attività di pulizia, di cui all'art. 10.2 del Capitolato Tecnico;
- r) un importo pari a **euro 600,00** per ogni ipotesi accertata di consegna delle derrate alimentari dal centro cottura di Viale Ballarin alla mensa di Largo J. Escrivà de Balaguer, con un ritardo superiore a 20 minuti rispetto alle tempistiche indicate in sede di Offerta Tecnica di cui all'art.5.4 del Capitolato Tecnico; ;
- s) un importo pari a **euro 1.000,00** per ogni ipotesi accertata di difformità nelle modalità di trasporto delle derrate alimentari dal centro cottura di Viale Ballarin alla mensa di Largo J. Escrivà de Balaguer rispetto a quelle indicate in sede di Offerta Tecnica;
- t) un importo pari a **euro 2.500,00** per ogni ipotesi accertata di mancato rispetto delle grammature minime di cui all'art. 2.11 del Capitolato Nutrizionale verificate su 20 pesature della stessa preparazione;
- u) un importo pari a **euro 500,00** per ogni ipotesi accertata di mancata conservazione dei campioni delle preparazioni gastronomiche come previsto dall'art. 1.2 del Capitolato Nutrizionale;
- v) un importo pari a **euro 2.000,00** per ogni ipotesi accertata di rinvenimento di prodotti scaduti o contenuti in confezioni non integre, nella dispensa, nelle celle frigorifere o nei distributori automatici, con riferimento a ciascuna tipologia di prodotto;
- w) un importo pari a **euro 500,00** per ogni ipotesi accertata di somministrazione di alimenti non commestibili, in quanto bruciati o non sufficientemente cotti, con riferimento a ciascuna derrata alimentare;
- x) un importo pari a **euro 250,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'installazione di ciascun singolo distributore automatico, rispetto al termine previsto all'art. 6.3 del Capitolato Tecnico;
- y) un importo pari a **euro 250,00** per ogni giorno lavorativo di guasto tecnico, successivo al primo, che determini la mancata possibilità di erogare una o più tipologie di prodotti di ciascun distributore automatico;
- z) un importo pari a **euro 250,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle attività di pulizia, manutenzione e sanificazione di ciascun distributore automatico rispetto alle tempistiche indicate nella comunicazione iniziale di installazione;

aa) un importo pari a **euro 250,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle attività di rifornimento dei distributori automatici e di approvvigionamento dei prodotti da erogare nell'ambito del Servizio di Ristorazione rispetto alle tempistiche indicate nel catalogo dei prodotti, con riferimento a ciascun distributore automatico ed a ciascuna tipologia di prodotto;

Attività di Manutenzione

bb) un importo pari a **euro 180,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo nello svolgimento delle Attività di Manutenzione rispetto alle tempistiche di intervento stabilite nei piani di manutenzione relativi alle sedi di Viale Ballarin, Largo J. Escrivà de Balaguer e via Ciro il Grande presentati in sede di Offerta Tecnica.

3. La sommatoria massima delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo.
4. L'Organo di Alta Vigilanza sui Lavori e/o il Direttore dell'Esecuzione riferiscono tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone all'Istituto la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.
5. La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere, ai sensi dell'art. 59 del Contratto, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA.
6. L'Affidatario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario potrà replicare nei successivi **5 (cinque)** giorni solari dalla ricezione, a pena di decadenza.
8. L'Affidatario autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Affidatario dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
9. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

10. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
11. L'Istituto, su motivata richiesta dell'Affidatario, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali, allegate al presente Contratto, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Affidatario, oppure qualora le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all'Affidatario non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
12. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione delle regole previste nel presente Contratto.

Art. 58 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione)

1. Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 135 del Codice, siccome richiamato dall'art. 297 del Regolamento.

Art. 59 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)

1. Il presente Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 136 del Codice, siccome richiamato dall'art. 297 del Regolamento.

Art. 60 (Clause risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a. cessazione dell'attività di impresa in capo al Concessionario;
 - b. mancata tempestiva comunicazione, da parte del Concessionario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

- c. perdita, in capo al Concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Concessionario;
 - e. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Concessionario nel corso od in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - h. cessione o subconcessione, parziale o totale, del Contratto da parte del Concessionario;
 - i. affidamento di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
 - j. mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità delle prestazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - k. gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore;
 - l. mancata presenza del Concessionario alla data fissata nella seconda convocazione per la consegna dei Lavori, come previsto dall'art. 153, comma 7, del Regolamento e dal precedente art. 23, comma 5, del presente Contratto;
 - m. mutamento di destinazione d'uso dei locali adibiti al Servizio di Ristorazione;
 - n. sospensione o revoca definitiva, in danno al Concessionario, delle licenze e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali inerenti al Servizio di Ristorazione;
 - o. accertamento in via definitiva da parte dell'Autorità competente di casi di tossinfezione alimentare provocati dal Concessionario in occasione dello svolgimento del Servizio.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Affidatario una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Ove al momento della risoluzione del Contratto i Lavori siano ancora in corso, l'Affidatario deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dall'Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Affidatario i relativi oneri e spese. È fatta salva, in capo alla Stazione Appaltante, la facoltà prevista dall'art. 139, penultimo periodo, del Codice.

PARTE VI – VARIE

Art. 61 (Divieto di cessione del Contratto, divieto di subconcessione e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1, del Codice, è fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto stipulato, salve le ipotesi previste dall'art. 116 del medesimo Decreto.
2. La Concessione dovrà essere eseguita in proprio dal Concessionario. E' fatto divieto al medesimo di subconcedere in tutto o in parte il Contratto stipulato.
3. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 91, comma 3, del Codice, relativo ai Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura, per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, ai sensi dell'art. 118 del Codice, l'Aggiudicatario potrà avvalersi unicamente del subappalto nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, entro i limiti percentuali stabiliti dalla legge in relazione a ciascuna singola componente dei Lavori e del Servizio. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso l'Amministrazione Aggiudicatrice dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che il Concorrente all'atto dell'Offerta o l'Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti dei Lavori e/o del Servizio che intendano subappaltare;
 - b) che il Concessionario provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Aggiudicatrice almeno **20 (venti)** giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
 - c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Aggiudicatrice, il Concessionario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice;
 - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 67 e 76, comma 8, del d.Lgs. 159/11], e successive modificazioni.
6. Il Concessionario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di R.T.I., società o consorzio.
7. L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro **30 (trenta)** giorni solari dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione Aggiudicatrice abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila), i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.
8. E' fatto obbligo al Concessionario di trasmettere, entro **20 (venti)** giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Concessionario corrisposti al/i subappaltatore/i, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Concessionario non trasmetta le fatture quietanzate del/i subappaltatore/i entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del Concessionario medesimo.

9. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario dovrà praticare le stesse condizioni previste nell'Offerta, con ribasso non superiore al **20% (venti per cento)**. Il Concessionario dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito l'Organo di Alta Vigilanza per i Lavori ed il Direttore dell'Esecuzione per il Servizio, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di tale disposizione. Il Concessionario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria del Concessionario accertate dall'Istituto, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti destinati ai subappaltatori od ai cottimisti, ovvero ai diversi soggetti che eventualmente compongono il Concessionario, l'Istituto medesimo potrà provvedere, sentito il Concessionario, al pagamento diretto dell'importo dovuto a favore dei predetti soggetti per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del Codice.
11. È comunque consentito all'Istituto, in pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai soggetti di cui al comma precedente, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 118, comma 3-bis, del Codice.
12. Nei casi previsti dai due commi precedenti, l'Istituto pubblicherà sul proprio profilo di committente le somme liquidate con indicazione dei relativi beneficiari.

Art. 62 (Recesso)

1. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Affidatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno **30 (trenta)** giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l'Affidatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile

3. La Stazione Appaltante provvede espressamente a recedere dal Contratto ove l'informazione antimafia, di cui all'articolo n.92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii., cd. "Codice Antimafia", abbia dato esito positivo.

Art. 63 (Normativa in tema di contratti pubblici)

1. L'Affidatario riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, con particolare riferimento al Codice e al Regolamento. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento della Concessione e la corretta e diligente esecuzione della stessa, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L'Affidatario assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L'Affidatario prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 64 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente dedicato, come indicato all'art. 55;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10;
 - e. ad inserire od a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 61956056FB;
 - f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di **7 (sette)** giorni solari dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n.136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

- c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dalla presente Concessione, ai sensi dell'art. 117 del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale solo sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando il conto corrente dedicato.

Art. 65 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati alla presente Concessione e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o di atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Affidatario:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti od atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti od atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 66 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del TUSL e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Affidatario si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Affidatario o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle Autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l'Affidatario si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Affidatario non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Affidatario non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Affidatario.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Affidatario, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la competente Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza

di cui all'art. 131 del TUSL, relativi sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

9. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento, la Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva dell'Affidatario, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento di ogni Stato di Avanzamento Lavori o prestazione;
 - per il Certificato di Collaudo Provvisorio;
 - per il Certificato di Verifica di Conformità dei Servizi;
 - per il pagamento del saldo finale;
 - per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ed i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto ed il primo Stato di Avanzamento Lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 307, comma 2, del Regolamento, ovvero tra due successivi Stati di Avanzamento dei Lavori od accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a **120 (centoventi)** giorni solari, la Stazione Appaltante acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Affidatario e ai *sub* concessionari entro i **30 (trenta)** giorni solari successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi) giorni.
11. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'Affidatario negativo, per due volte consecutive, la Stazione Appaltante provvede ai sensi del successivo articolo 67, comma 4.
12. Per il caso di pendenze contributive verso l'Istituto e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrisondersi all'Affidatario, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 67.
13. L'Affidatario si impegna a garantire e tenere manlevato ed indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e/o con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

14. Nel caso in cui dipendenti dell'Affidatario o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Affidatario e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Affidatario sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, ed a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'Autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
15. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Affidatario le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
16. Le Parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro [...] in conformità a quanto indicato dall'Affidatario nella propria Offerta Economica.

Art. 67 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Affidatario o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)

1. Qualora la Stazione Appaltante consegua un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, la Stazione Appaltante medesima trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell'Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei Lavori la Cassa Edile.
2. In ogni caso, sull'importo progressivo netto delle prestazioni del Servizio, la Stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Verifica di Conformità del Servizio, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell'Istituto, nel caso in cui venga accertato che il Concessionario non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi anche per effetto di provvedimenti non definitivi, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo del Concessionario.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del Concessionario negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore

dell'Esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a **15 (quindici)** giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni decorrenti dalla data di comunicazione della contestazione;

5. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a **15 (quindici)** giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'art. 8 del Regolamento.

Art. 68 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Affidatario o del subappaltatore)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi **15 (quindici)** giorni solari.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1, eseguiti dalla Stazione Appaltante, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.

Art. 69 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. [...] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. [...] in qualità di

Referente Unico per il Concessionario.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o PEC ai seguenti indirizzi:

per il Concessionario

CIR FOOD s.c., con sede legale in Reggio Emilia, alla via Nobel n. 19,

Alla c.a. Dott. Pierluigi Trezzini, sede operativa di Roma, alla via Vincenzo Lamaro n.25

PEC roma@cert.cir-food.it Tel. 06/72651591 Fax. 06/72651593

per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande n. 21, 00144 – Roma (EUR)

Alla c.a. del Dott. Vincenzo Caridi,

Telefono: +39-06/59.05.42.80

PEC: centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Nicola Borraccia

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma

Telefono: +39-06/59.05.39.53

PEC: cordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 70 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 71 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 72 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è l'Ing. Nicola Borraccia, in qualità di R.U.P.;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1 lettera a), del decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari e/o sanitari, il cui trattamento è esplicitamente autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di esecuzione del presente Contratto;
 - e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dall'Istituto, in qualità di titolare, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, od a soggetti verso i quali la comunicazione

sia necessaria in caso di contenzioso;

- f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto Legislativo n. 196/03.
2. Il Concessionario si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto od in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
 3. L'Affidatario è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Affidatario si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
 4. L'Affidatario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante per la protezione dei dati personali dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla Stazione Appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
 5. L'Affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
 6. La persona fisica preposta presso l'Affidatario alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato del presente Contratto.
 7. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Affidatario provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 73 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di contratti pubblici, alle previsioni del codice civile, alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 31 ottobre 2017

IL CONCESSIONARIO

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Concessionario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto); Art. 7 (Modalità generali di esecuzione della Concessione); Art. 8 (Norme generali su Servizi di Professionali di Ingegneria e Architettura); Art. 9 (Norme generali sui Lavori); Art. 10 (Norme generali sul Servizio di Ristorazione); Art. 11 (Norme generali sul Servizio di Distribuzione Automatica); Art. 12

(Norme generali sull'Attività di Manutenzione); Art. 13 (Responsabilità del Concessionario, garanzia fideiussoria e polizze assicurative); Art. 14 (Contenuti del Progetto Esecutivo); Art. 15 (Redazione, verifica e approvazione del Progetto Esecutivo); Art. 16 (Mancata approvazione del Progetto Esecutivo); Art. 22 (Funzioni di vigilanza); Art. 23 (Consegna dei Lavori); Art. 24 (Processo verbale di consegna); Art. 25 (Ritardo nella Consegna dei Lavori); Art. 26 (Sospensione totale e parziale dei Lavori); Art. 27 (Sospensioni illegittime); Art. 28 (Ripresa ed ultimazione dei Lavori); Art. 29 (Divieto di modifiche introdotte dall'Affidatario); Art. 30 (Varianti in corso d'opera); Art. 31 (Diminuzioni dei Lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'Affidatario); Art. 32 (Contestazioni tra Istituto e Affidatario); Art. 33 (Contabilità dei Lavori); Art. 34 (Riserve dell'Affidatario); Art. 35 (Stati di Avanzamento Lavori); Art. 36 (Certificato di ultimazione dei Lavori); Art. 37 (Conto Finale dei Lavori e reclami dell'Affidatario); Art. 38 (Attività di Collaudo); Art. 39 (Nomina dell'Organo di Collaudo e termini per l'esperimento delle relative attività); Art. 40 (Processo verbale di visita); Art. 41 (Oneri dell'Affidatario nelle operazioni di collaudo); Art. 42 (Emissione dei Certificati di Collaudo Provvisorio e Definitivo); Art. 43 (Direttore dell'Esecuzione); Art. 44 (Avvio dell'esecuzione del Contratto); Art. 45 (Verbale di avvio dell'esecuzione); Art. 46 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto); Art. 47 (Sospensioni illegittime); Art. 48 (Certificato di ultimazione delle prestazioni); Art. 49 (Divieto di modifiche introdotte dall'Affidatario); Art. 50 (Varianti introdotte dall'Istituto); Art. 51 (Verifica di conformità delle prestazioni); Art. 52 (Corrispettivi - SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA); Art. 53 (Corrispettivi - LAVORI); Art. 54 (Corrispettivi - SERVIZI DI RISTORAZIONE E DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA); Art. 55 (Modalità di pagamento e modalità di corresponsione del canone); Art. 56 (Revisione dei prezzi); Art. 57 (Penali); Art. 58 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione); Art. 59 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo); Art. 60 (Clausole risolutive espresse); Art. 61 (Divieto di cessione del Contratto, divieto di subconcessione e subappalto); Art. 62 (Recesso); Art. 64 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 65 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente alla presente Concessione e in quelli della Filiera); Art. 66 (Lavoro e sicurezza); Art. 67 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Affidatario o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi); Art. 68 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Affidatario o del subappaltatore); Art.

Procedura ristretta di carattere comunitario, ai sensi degli artt. 55, 6° comma, e 30 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all'affidamento in concessione del «Servizio di ristorazione presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS, in Roma»

70 (Spese); Art. 71 (Foro competente); Art. 72 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 73 (Varie)

Roma, 31 ottobre 2017

IL CONCESSIONARIO